

Delibera n.17 del 30 marzo 2017

Esecuzione immediata

COMUNE DI NAPOLI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica al testo coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI - approvato con deliberazione consiliare n.41 del 6.8.2015. (allegati: n.2 mozioni, n.2 emendamenti, parere del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione di G.C. n. 146 del 23.3.2017 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di marzo, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

	SINDACO				
	de MAGISTRIS LUIGI	P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LEBRO DAVID	P
2)	ARIENZO FEDERICO	P	22)	MADONNA SALVATORE	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MENNA LUCIA FRANCESCA	P
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24)	MIRRA MANUELA	P
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MORETTO VINCENZO	P
6)	CANIGLIA MARIA	P	26)	MUNDO GABRIELE	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	NONNO MARCO	P
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	P	28)	PACE SALVATORE	P
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PALMIERI DOMENICO	Assente
10)	COCCIA ELENA	P	30)	QUAGLIETTA ALESSIA	P
11)	COPPETO MARIO	P	31)	RINALDI PIETRO	P
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32)	SANTORO ANDREA	P
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE	P
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	P
17)	GAUDINI MARCO	P	37)	ULLETO ANNA	Assente
18)	GUANGI SALVATORE	P	38)	VALENTE VALERIA	Assente
19)	LANGELLA CIRO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	LANZOTTI STANISLAO	Assente	40)	ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Gaetano Virtuoso ed il Vicesegretario Generale dr. Francesco Maida

Risulta presente in aula il dirigente del Servizio Gestione IUC - TARI a stralcio TARES-TARSU Dott.^{ssa} R. Rossi per l'attività di supporto tecnico a riscontro della nota d'invito p.g. n.242973 del 28.03.2017.

Il Presidente Fucito pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.146 del 23.3.2017 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Modifica al testo coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI - approvato con deliberazione consiliare n.41 del 6.8.2015.

Il provvedimento è stato inviato alle Commissioni: al Bilancio e Finanza; al Lavoro, alla crisi alle attività produttive e agli affari istituzionali; alla Trasparenza; a tutte le Municipalità ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Le Commissioni hanno proposto un approfondimento in Aula e rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente Fucito, poichè l'Assessore Palma aveva già illustrato tutte le delibere collegate al Bilancio precedentemente, comunica che sono stati presentati n.2 mozioni e n.26 emendamenti.

Entra in aula il Sindaco Luigi de Magistris e si allontana il Presidente Fucito ed assume la presidenza il Vice Presidente Frezza. (presenti 33)

Il Vice Presidente Frezza passa all'esame delle n.2 mozioni.

Pone in discussione la mozione n.1 a firma dei consiglieri Nonno e Guangi, relativa alla richiesta di "definire con precisione ed individuare puntualmente quelle che si ritengono "Particolari situazioni di disagio economico":

- includere tra queste situazioni famiglie ISEE pari a Euro 12.000,00;
- includere tra queste situazioni famiglie con disabili".



Con il parere favorevole ma con le precisazioni fatte dall'Assessore Palma, la pone in votazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità. **(allegato 1)**

Il Vice Presidente passa all'esame della mozione n. 2 a firma dei consiglieri Nonno e Guangi, relativa alla richiesta: "in virtù di questa precisazione della definizione dei luoghi di culto:

- A procedere ad un riesame di tutte le posizioni aperte con le parrocchie che insistono sul territorio Napoli per modificare o azzerare del tutto gli importi degli eventuali tributi TARI che avrebbero dovuto inopinatamente versare;

- farsi promotore di iniziative di dialogo tra l'Amministrazione e la Città Metropolitana per risolvere i contenziosi che sono in essere tra la Provincia e le parrocchie per le annualità 2010, 2011 e 2012".

Il Consigliere Guangi la illustra fornendo chiarimenti ed integrazioni.

L'Assessore Palma ribadisce che previa verifica potranno essere fatte le esenzioni.

Il Consigliere Guangi chiede al Sindaco di farsi carico in qualità di Sindaco Metropolitano di tutte le situazioni pregresse all'anno 2012.

Il Vice Presidente Frezza pone in votazione la mozione n.2, con le precisazioni fatte dall'Assessore Palma, e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità. **(allegato 2)**


Il Vice Presidente Frezza pone in discussione l'emendamento n. 1 a firma del consigliere Moretto, e con il parere contrario dell'Amministrazione lo pone in votazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Pone in discussione l'emendamento n.2 a firma della Consiglieria Menna.

La Consiglieria Menna lo illustra.

L'Assessore Palma esprime parere contrario in quanto sono indicate solo specifiche iniziative.

Il Consigliere Santoro non concorda che venga inserito il Patto per Napoli in un regolamento comunale ma dovrebbero essere inseriti solo riferimenti normativi.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink at the bottom of the page. From left to right, there is a signature that appears to be 'G. H.', followed by a small number '3', then a signature that looks like 'M. G.', followed by another signature that looks like 'M. G.', and finally a signature that looks like 'L. S.'.

Il Consigliere Brambilla ritiene che questo patto riguarda in particolar modo la città Metropolitana e non può essere inserito in un regolamento.

L'Assessore Palma dopo tutte queste precisazioni concorda nell'eliminarlo ma bisogna trovare un termine adatto.

La Consiglieria Menna ribadisce che dovrebbe essere redatta una delibera apposita.

Entra in aula la Consiglieria Carfagna. (presenti 34)

L'Assessore Palma ritiene utile trasformarlo con la dicitura: "....accordo quadro patti territoriali o altri fondi finanziari atti a consentire le agevolazioni finanziarie".

Il Vice Presidente Frezza riformula l'emendamento contrassegnato con il n.5 a firma della Consiglieria Menna, il cui testo di seguito si riporta:

Emendamento n.1

Alla Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 23.3.2017, al comma 6 dell'art.21 del Regolamento TARI denominato "Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche" andrebbe riscritto con l'eliminazione delle parole: "....come individuato nel Patto per Napoli", viene sostituito come modificato dall'Assessore Palma con: ".....accordo quadro patti territoriali o altri fondi finanziari atti a consentire le agevolazioni finanziarie"; e con il parere favorevole dell'amministrazione lo pone in votazione, e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza. **(allegato 3)**

Il Vice Presidente Frezza pone in discussione gli emendamenti dal n.3 al n.5 a firma del Consigliere Moretto e con il parere contrario dell'Amministrazione li pone in votazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio li ha respinti a maggioranza.

Assiste il Segretario Generale.

Poi pone in discussione l'emendamento n.6 a firma della Consiglieria Menna.

Il Consigliere Brambilla aggiunge delle precisazioni.

Il Vice Presidente Frezza pone in votazione l'emendamento n. 6, con il parere contrario dell'Amministrazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. Poi pone in discussione l'emendamento n.7 della Consiglieria Menna.

La Consigliera Menna lo illustra.

L'Assessore Palma dà parere contrario.

La Consigliera Menna lo ritira insieme all'emendamento n.11.

Il Vice Presidente Frezza pone in discussione l'emendamento n.8 a firma del Consigliere Moretto.

L'Assessore Palma esprime parere contrario in quanto è palesemente in contrasto con due normative.

Il Consigliere Moretto lo ritira.

Il Vice Presidente Frezza pone in discussione gli emendamenti nn. 9, 10 12 a firma dei Consiglieri Moretto e Santoro e con il parere contrario dell'Amministrazione li pone in votazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio li ha respinti a maggioranza. Pone in discussione l'emendamento n.13 a firma della Consigliera Menna.

Riassume la presidenza il Presidente Fucito. (presenti 35)

Il Consigliere Brambilla lo illustra.

L'Assessore Palma dà parere contrario si potrebbe accogliere presentandolo come o.d.g..

Il Consigliere Brambilla non si dichiara convinto di questa soluzione in quanto non viene eliminato il problema.

Il Presidente Fucito lo ritiene ritirato momentaneamente per essere in seguito presentato in Commissione.

Il Consigliere Moretto interviene per ritirare gli emendamenti dal n.14 al n.26 ad esclusione del n.18.


Il Presidente Fucito passa all'esame dell'emendamento n.27 della Consigliera Carfagna.

La Consigliera Carfagna lo illustra.

Il Presidente Fucito con il parere contrario dell'amministrazione lo pone in votazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. Passa all'emendamento contrassegnato con il n.18 a firma della Consigliera Mirra ed altri, il cui testo di seguito si riporta:

Emendamento n.2

Alla Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 23.3.2017, all'art.28, comma 1 del Regolamento allegato, sostituire le parole: "suddividendo l'ammontare complessivo in numero 4 rate, con scadenza il 16 maggio, il



16 luglio, il 16 settembre ed il 16 novembre" con "suddividendo l'ammontare complessivo in 5 rate con scadenza 16 maggio, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre" e con il parere favorevole dell'amministrazione lo pone in votazione, e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza. **(allegato 4)**

Il Presidente Fucito pone in votazione la proposta di G.C. n.146 del 23.3.2017, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza **in aula di n. 35 Consiglieri** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza


DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 146 del 23.3.2017 avente ad oggetto: Modifica al testo coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI - approvato con deliberazione consiliare n.41 del 6.8.2015, con n2 mozioni, n.2 emendamenti precedentemente approvati, sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigenza competente, che di seguito si riporta:

Emendamento n.1 al comma 6 dell'art.21 del Regolamento TARI denominato "Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche" andrebbe riscritto con l'eliminazione delle parole: "....come individuato nel Patto per Napoli", viene sostituito come modificato dall'Assessore Palma con: "Accordo quadro patti territoriali o altri fondi finanziari atti a consentire le agevolazioni finanziarie".

Emendamento n.2 all'art.28, comma 1 del Regolamento allegato, sostituire le parole: "suddividendo l'ammontare complessivo in numero 4 rate, con scadenza il 16 maggio, il 16 luglio, il 16 settembre ed il 16 novembre" con "suddividendo l'ammontare complessivo in 5 rate con scadenza 16 maggio, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre"

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la delibera prima approvata: in base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato a maggioranza, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U. 267/2000, la deliberazione testè



adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n.2 mozioni;
- n.2 emendamenti
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti
- delibera di G.C. n.146 del 23.3.2017 di proposta al Consiglio, composta da n.10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati numerati separatamente composti da n.107 pagine.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.



Il Dirigente

Dott.ssa M. Barbati

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:


Il Presidente del Consiglio Comunale

Alessandro Fucito



Il Vice Presidente del Consiglio Comunale

Fulvio Frezza




Il Coordinatore


Dr. C. Scala

Il Segretario Generale

Dr. Gaetano Vitruoso


Il Vice Segretario Generale

(Dr. Francesco Maida)



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 13 APR 2017
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 254389 del 31/3/2017 a:

Am. Peluso Dott. Grimaldi Dott. De Rami
Dott. Seale

Handwritten initials

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma:


Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 8 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. 17 del 30/3/2017.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da complessivi fogli n. 126 progressivamente numerate:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
- sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 17 DEL 30/3/2017

(Allegato 1)



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia

1
porre presente
con precisione

monumite

Mozione Seduta del Consiglio Comunale del 30 03 2017
Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 20/03/2017

Premesso

che nella delibera di Giunta Comunale N° 146 del 20/03/2017 avente ad oggetto:
Proposta al Consiglio: Modifiche Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI- approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 06/08/2015 nell'articolo 21,
il succitato articolo riporta testualmente: *In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura massima del 10% in favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni da individuare nello stesso atto, definendo contestualmente anche le modalità per usufruire dell'agevolazione*

Visto


che non è chiaramente specificato nel presente regolamento cosa si intende per situazioni di disagio economico e sociale.


Considerato

che tale mancanza di chiarezza nel regolamento potrebbe comportare una assegnazione non oggettiva delle riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche da parte della Giunta

Impegna il Sindaco e la Giunta

- di definire con precisione ed individuare puntualmente quelle che si ritengono "particolari situazioni di disagio economico":
- includere tra queste situazioni famiglie ISEE pari a Euro 12.000, 00
- includere tra queste situazioni famiglie con disabili

 Salvatore Guangi



DIPARTIMENTO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

Seduta del 30 marzo 2017
RIF.D.G.C.n.146/2017

Mozione n.1 presentata da Salvatore Guangi e Marco Nonno

Parere dell'Assessore Palma con precisazioni

L'Assessore Palma precisa che è stata apportata una modifica regolamentare derivante dalla necessità di lasciare alla Giunta la possibilità di arrivare fino alla soglia del 40% di riduzione, e quindi poter individuare le platee che andranno a beneficiare delle agevolazioni. Chiaramente il tutto dovrà essere subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

2
piere pasquale
municipe

Mozione Seduta del Consiglio Comunale del 30 03 2017
Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 20/03/2017

Premesso

che nella delibera di Giunta Comunale N° 146 del 20/03/2017 avente ad oggetto: *"Proposta al Consiglio: Modifiche Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI- approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 06/08/2015"* nell'articolo 5, comma 2 lettera h sono stati definiti con maggiore precisione i locali di culto.

Il succitato articolo riporta testualmente: *i locali destinati al culto, intendendosi tali anche quelli strettamente connessi alle attività di culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie, aree di clausura). Sono, viceversa, tassabili eventuali locali annessi, adibiti ad abitazione e/o usi diversi da quelli di culto in senso stretto*

Visto

che in assenza di tali precisazioni nel regolamento comunale negli anni passati a molte parrocchie di Napoli sono state richiesti tributi che oggi, come si evidenzia nel regolamento non sono dovuti.


Considerato


nel tempo rischiano di proliferare innumerevoli contenzioni, oltre a quelli già in essere,

Impegna il Sindaco e la Giunta

in virtù di questa precisazione della definizione dei luoghi di culto:

- a procedere ad un riesame di tutte le posizioni aperte con le parrocchie che insistono sul territorio Napoli per modificare o azzerare del tutto gli importi degli eventuali tributi TARI che avrebbero dovuto inopinatamente versare;
- farsi promotore di iniziative di dialogo tra la Amministrazione e la Città Metropolitana per risolvere i contenziosi che sono in essere tra la Provincia e le parrocchie per le annualità progressse 2010, 2011 e 2012.


Salvatore Guarini



DIPARTIMENTO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

Seduta del 30 marzo 2017
RIF.D.G.C.n.146/2017

Mozione n.2 presentata da Salvatore Guangi e Marco Nonno

Parere dell'Assessore Palma con precisazioni

L'Assessore Palma precisa che la questione fu trattata già durante la riunione della Commissione Bilancio e Finanza e fa presente che tutte le posizioni a partire dal 2012 in poi potranno essere riesaminate con le nuove definizioni del luogo di culto previste dal regolamento. Tutte quelle riguardanti il periodo che va dal 2010 al 2012 non possono essere trattate in quanto l'imposizione era in capo all'ex Provincia, a seguito della legge per l'emergenza sui rifiuti, ed in questo caso non vi è potestà regolamentare.

Proposta di emendamento alla Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 23.03.2017
avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio: Modifica al testo coordinato del Regolamento IUC
- Sezione TARI - approvato con deliberazione consiliare n.41 del 6.08.2015."

Il comma 6 dell'Art. 21 del Regolamento TARI denominato: "Riduzioni e agevolazioni per le
utenze domestiche" andrebbe riscritto con l'eliminazione delle parole:

".....come individuato nel Patto per Napoli."



La Presidente
Consigliere Lucia-Francesca Menna

Non farne valere, in quanto le agevolazioni riguardano
specifiche iniziative rientranti nel Patto "Patto
per Napoli"

Napoli, 30. 3. 2017

IL DIRIGENTE
d. ROSARIO ROSSI
Firma

(Allegato 4)



COMUNE DI NAPOLI

Consiglio Comunale di Napoli

30/03/2017

EMENDAMENTO n. 18
alla Deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 23/03/2017

OGGETTO: Proposta al Consiglio: modifiche al testo coordinato del
Regolamento IUC – Sezione TARI – approvato con deliberazione consiliare n.
41 del 6/08/2015

I sottoscritti Consiglieri
propongono al Consiglio Comunale il seguente EMENDAMENTO
all'art. 28, comma 1 del REGOLAMENTO allegato:

SOSTITUIRE:

“ suddividendo l'ammontare complessivo in 5 rate con scadenza:
16 maggio, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre.

[Handwritten signatures]
Rosaria Rossi
L. M. B.

[Handwritten signature]
M. M. (firma)

Famuli

Napoli, 30.3.2017

6

IL DIRIGENTE
dr. ROSARIA ROSSI
Firma

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 28/03/2017

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 146 del 23/03/2017. Proposta al Consiglio "Modifiche al Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI – approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 06/08/2015".

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 12:40, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di Regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di "favorevole";
- visto il parere di Regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di "favorevole";
- lette le osservazioni del Segretario generale;

si accinge ad esprimere il proprio parere che si riporta come di seguito:

- considerato che l'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti che hanno aderito alla procedura di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano possono deliberare "le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente".
- considerato l'art. 1, comma 639, della Legge 174/2013, secondo cui il gettito TARI deve assicurare "la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti";
- considerato che con la deliberazione consiliare n. 41 del 06/08/2015 è stato approvato il Testo coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI;
- preso atto che con il provvedimento in esame, si intende proporre al Consiglio l'approvazione del nuovo Testo coordinato del citato Regolamento IUC – Sezione

4   



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

TARI - composto da 40 articoli in 107 pagine a seguito delle recenti innovazioni normative che includono, tra l'altro, le modifiche al sistema sanzionatorio, le modalità di riscossione coattiva, le fasi procedurali dell'istituto del reclamo/mediazione, quale strumento deflattivo del contenzioso e alcune integrazioni e modifiche all'attività di Bed & Breakfast riportate negli artt. 21 e 23 del nuovo testo regolamentare.

TUTTO CIO' RICHIAMATO ED ESAMINATO

il Collegio dei Revisori esprime parere "favorevole" alla proposta al Consiglio di "Modifiche al Testo Coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI".

Si raccomanda che la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento comunale devono essere pubblicati sul sito web del Comune e inviati al MEF, Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dall'esecutività della medesima deliberazione.

Napoli, li 28/03/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

ORIGINALE

Proposta di delibera prot. n° 14 del 20 MAR. 2017 /

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

20 MAR. 2017

41/173

Proposta al Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 146

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Modifiche al Testo Coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI
- approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 6.08.2015

Il giorno 23/03/2017, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Daniela VILLANI

ASSENTE

Roberta GAETA

P

Ciro BORRIELLO

P

Salvatore PALMA

P

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

ASSENTE

Carmine PISCOPO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Salvatore PALMA,

Premesso che

- l'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale (IUC) costituita da tre componenti: L'IMU (Imposta Municipale Propria), la TARI (Tassa sui rifiuti) e la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) aventi ognuno una propria disciplina ed autonomia applicativa
- l'imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- pertanto nella IUC agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI , le quali costituiscono tre distinti tributi che seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692 -701 della legge n°147/2013) conservano la loro autonoma identità e specifiche differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in distinti regolamenti;

Visto che

- in virtù dell'articolo 1, commi 679 – 682 -702, della citata legge 147/2013, successivamente integrata e modificata, che richiama l'art 52 del D.lgs n.446/1997, è confermata la potestà regolamentare del comune in materia di entrate, anche di natura tributaria;
- in particolare il predetto art. 52 del D.lgs 446/1997 stabilisce che: “ le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che

ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n° 448, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e statuito,

IL SEGRETARIO GENERALE

inoltre, che se le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3

Visto che

l'art. 163 del D.lgs 267/2000 prevede l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo il differimento di approvazione all'anno successivo con l'esercizio provvisorio autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno, in presenza di motivate esigenze;

l'art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali

con la deliberazione del Consiglio Comunale n°27 del 21 maggio 2014, e successive modificazioni, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale con la quale è stata disciplinata e istituita, tra l'altro, la T.A.R.I.

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 6.08.2015 è stato approvato il Testo coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI -

Visto inoltre che

con il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 è stato riformato il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo con decorrenza 01/01/2017, anticipato al 01/01/2016 dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1 comma 133);

ai sensi dell'art. 17 bis del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 , introdotto dall'art. 9, lett. 19 del decreto legislativo del 24 settembre 2015 n. 156 è stato disposto anche per gli Enti locali dal 1° gennaio 2016 l'istituto della mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore a € 20.000,00, per cui per tali tipologie non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria, senza aver prima presentato istanza di reclamo nei confronti del Comune;

Ritenuto che

gli attuali criteri sulla determinazione delle tariffe in riferimento alla attività dei Bed and Breakfast (B&B,) debbano essere rimodulati anche alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n.16972 del 19 agosto 2015, che ha chiarito che ai B&B occorre applicare una tariffa sui rifiuti che si collochi tra civile abitazione ed albergo ;

IL SEGRETARIO GENERALE

alla luce dell'esperienza acquisita dal Servizio Gestione IUC (Tari, a stralcio Tares/Tarsu) nella attività di rapporti con l'utenza, si è evidenziata la necessità di chiarire e semplificare i disposti di alcuni articoli del Regolamento, accorpare alcuni articoli, con conseguente cambiamento della numerazione, allo scopo di rendere più trasparente l'esposizione di particolari procedimenti tecnici;

Atteso che

ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) bis del comma 659 della suddetta legge, disponendo che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Ritenuto pertanto apportare le seguenti modifiche al Testo coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI approvato con deliberazione consiliare n.41 del 6.08.2015:

ai sensi delle modifiche del sistema sanzionatorio riformato dal decreto legislativo 158/2015 art.15, comma 1, lettera o), provvedere all'aggiornamento normativo degli artt. 33 (ex 34) e 34 (ex 35) per le sanzioni e il ravvedimento operoso ;

introdurre all'art. 29 che la riscossione coattiva preveda oltre quella a mezzo ruolo anche le altre forme previste dalla vigente normativa ;

introdurre dopo l'art. 38 (ex art. 39), in cui si è meglio specificato il procedimento in autotutela, l'art. 39 (ex art. 40) inerente le fasi procedurali dell' istituto del reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546, introdotto dall'art. 9, lett. 19 del decreto legislativo del 24 settembre 2015 n. 156, quale strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie di valore non superiore a € 20.000,00 che possono essere risolte senza ricorrere al giudice;

modificare l'art 15 (ex 16), introducendo il comma 6, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.16972 del 19 agosto 2015 prevedendo per le attività dei Bed and Breakfast (B&B), pur nell'ambito della civile abitazione, una tariffa differenziata per il particolare uso che si fa dell'immobile, considerando e potendo verificare in concreto la fornitura da parte del proprietario di servizi come cambio di biancheria, pulizia dei locali, fornitura di materiale di consumo, che sono riferibili non solo al proprietario ma anche agli altri ospiti;

III. CIRCOLO COMUNICAZIONE
M. CIRCOLO COMUNICAZIONE


5
alla luce dell'esperienza acquisita dal Servizio Gestione IUC (Tari, a stralcio Tares/Tarsu) nella attività di rapporti con l'utenza, si è evidenziata la necessità di chiarire e semplificare i disposti dell' art. 2, dell'art. 4, accorpate nell'art. 5 i contenuti degli ex artt. 5 e 6, specificare in maniera analitica la determinazione della tariffa, anche al fine di dirimere contenziosi in atto, così come riportato negli artt. 12 (ex art. 13) ,14 (ex art. 15) 16 (ex art. 17), specificare e integrare le disposizioni per il recupero rifiuti assimilati all'art. 24 (ex art. 25), determinare e specificare più puntualmente le modalità della dilazione all'art. 31 (ex art. 32), adeguare al contenuto delle vigenti normative gli artt. 36 e 37 (ex artt. 38 e 39)in tema di rimborsi e di interessi sul tributo;

prevedere all'art. 21 (ex art. 22), per le utenze domestiche l'introduzione di riduzioni della tariffa (parte fissa e variabile) per fini sociali, in particolari condizioni di disagio economico e sociale nella misura massima del 40% , storico culturali, la cui copertura viene assicurata dal Comune attingendo a risorse di bilancio e/o della fiscalità generale :

1. riduzione del 50% per le abitazioni locate in via transitoria a studenti universitari con contratto sottoscritto e conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli del 19 maggio 2015 (art. 4) , ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
2. riduzione del 10% per coloro che effettuano donazioni nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei "progetti pilota", sottoscritti dall'Amministrazione comunale per la riqualificazione di luoghi storico culturali . Al pari, la tariffa è ridotta del 10% per coloro che effettuano interventi di riqualificazione edilizia e di decoro urbano lungo gli itinerari turistico – culturali, così come individuati nel "Patto per Napoli" .

prevedere all'art. 23 (ex art. 24), per le utenze non domestiche, l'introduzione di riduzioni della tariffa (parte fissa e variabile) per fini sociali , storico culturali, ambientali, la cui copertura viene assicurata dal Comune attingendo a risorse di bilancio e/o della fiscalità generale :

- 1 riduzione del 10% per coloro che effettuano donazioni nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei " progetti pilota", sottoscritti dall'Amministrazione comunale per la riqualificazione di luoghi storico culturali; Al pari, la tariffa è ridotta del 10% per coloro che effettuano interventi di riqualificazione edilizia e di decoro urbano lungo gli itinerari turistico – culturali, così come individuati nel "Patto per Napoli" .
2. riduzione del 20% in favore degli operatori commerciali vittime di fenomeni delinquenziali che hanno denunciato forme di estorsione, corruzione o concussione, aventi procedimenti penali in corso quale parte offesa, nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione.


In data 12/12/2015

- 6
3. riduzioni nella misura del 10% per le imprese di ristorazione che dimostrino nell'esercizio della loro attività di aver totalmente abbattuto il consumo dei prodotti monouso in favore di quelli riutilizzabili.

Visto il decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Si allega, quale parte integrante del presente atto, il seguente documento composto complessivamente da n. ~~107~~ ¹⁰⁸ pagine:

- Testo Coordinato del Regolamento IUC- Sezione TARI, approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 06/08/2015;
- Testo Coordinato del Regolamento IUC- Sezione TARI modificato.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberati.

Allegati n. 108 pagine

CON VOTI UNANIMI
DELIBERA

Il Dirigente
(Dott.ssa Rosaria Rossi)

Rosaria Rossi

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:

- **Approvare** le modifiche al Testo coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI composto da n°40 articoli più all. A e all. B, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanza – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
RAGIONIERE GENERALE
(Dr. Raffaele Grimaldi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IUC
TARI, a STRALCIO TARES – TARSU
(Dott.ssa Rosaria Rossi)

Rosaria Rossi

Letto confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
L'ASSESSORE AL BILANCIO
FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(Dott. Salvatore PALMA)

Mh

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 14 DEL 20 MAR. 2017, AVENTE AD OGGETTO:
Proposta al Consiglio: Modifiche al Testo Coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI- approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 6.08.2015

Il Dirigente del Servizio GESTIONE IUC - SEZIONE TARI & SIRACCIO TARES-TARSCU esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: Favorevole

Addi.....

IL DIRIGENTE

Ricci R.

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 20 MAR. 2017 Prot. 11/113
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Chf

Addi 22/3/2017

IL RAGIONIERE GENERALE

Spel. S. Al.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Cap. (.....) del Bilancio che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€
Impegno precedente	€
Impegno presente	€
Disponibile	€

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione del Servizio Gestione IUC prot. n. 14 del 20 marzo 2017, (pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 23/03/2017 - S.G. 150)

Osservazioni della Segreteria Generale.

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Letto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, che recita: "favorevole".

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo Testo Coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI, composto da 40 articoli, oltre gli allegati A e B a seguito di recenti innovazioni normative, disponendone il successivo invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Ragioniere Generale ha espresso il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in senso "favorevole".

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: *"la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali."* Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, risulta che la proposta trova il suo fondamento nella potestà regolamentare attribuita al Comune in materia di entrate, anche di natura tributaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 679-682-702 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Si richiamano:

- il comma 8- articolo 27 della legge 448/2001, secondo cui: *"[...] il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017.
- il comma 639 della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), secondo cui il tributo per i servizi indivisibili (TASI), insieme all'imposta municipale propria (IMU) ed alla Tassa sui Rifiuti (TARI) confluisce nell'Imposta Unica Comunale (IUC).

VISTO
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE


Dalla lettura dell'atto si evince che le modifiche che si intende apportare al Regolamento attengono, da un lato a novità normative di modifica del sistema sanzionatorio, dall'altro a modifiche inerenti le modalità di riscossione coattiva, le fasi procedurali dell'Istituto del reclamo/mediazione, quale strumento deflattivo del contenzioso. Ulteriori integrazioni e modifiche sono apportate a seguito di pronunce giurisprudenziali in merito all'attività dei Bed and Breakfast, prevedendo, altresì, anche ulteriori ipotesi di riduzione e agevolazioni come riportate negli articoli 21 e 23 del nuovo testo regolamentare.

Si ricorda che, per l'applicazione della TARI, la pubblicazione sul Portale web del federalismo fiscale, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolge, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (convertito in legge 214/2011), una finalità meramente informativa.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole", ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo articolo 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del Regolamento.

Nel rappresentare, infine, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 42 del TUEL, la potestà regolamentare rappresenta una tipica espressione dell'attività di governo dell'ente e che, specificatamente in materia di fiscalità locale, essa è soggetta a precisi limiti previsti dal legislatore, spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni conclusive con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

 23.3.17



VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 146 del 23/03/2017 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24/03/2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile



Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati descritti nell'atto:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N...146.....DEL...23/03/2017.....

PROPOSTA AL CONSIGLIO



Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC TARI a stralcio TARES TARSU

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N.41 DEL 6.08.2015

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

SEZIONE TARI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 8. Superficie degli immobili

Art. 9. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 10. Costo di gestione

Art. 11. Determinazione della tariffa

Art. 12. Articolazione della tariffa

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 18. Scuole statali

Art. 19. TARI giornaliera

Art. 20. Tributo provinciale

Art. 21. Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

Art. 22. Riduzioni per compostaggio

Art. 23. Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

Art. 24. Riduzioni per il recupero

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 28. Versamenti e Riscossione
Art. 29. Riscossione coattiva
Art. 30. Liquidazione e accertamento dell'imposta
Art. 31. Dilazioni
Art. 32. Questionari
Art. 33. Sanzioni
Art. 34. Ravvedimento operoso
Art. 35. Adempimento spontaneo tardivo
Art. 36. Rimborsi
Art. 37. Interessi
Art. 38. Contenzioso
Art. 39. Reclamo – Mediazione
Art. 40 Disposizioni finali

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
all. B: Categorie di utenze non domestiche

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

SEZIONE TARI

ARTICOLO 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Napoli sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, i fabbricati e le superfici degli immobili o delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e degli assimilati, nel territorio comunale, è svolto, in regime di privativa, dal Comune di Napoli, attraverso apposita società partecipata.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;



- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il Comune, in quanto Ente impositore, non è soggetto passivo della tassa.

ARTICOLO 5

ESCLUSIONI DAL TRIBUTO PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo :
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, server farm, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito/ manovra;
 - g) le aree adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) i locali destinati al culto, intendendosi per tali anche quelli strettamente connessi alle attività di culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie, aree di clausura). Sono, viceversa, tassabili eventuali locali annessi, adibiti ad abitazione e/o usi diversi da quelli di culto in senso stretto.
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - j) per le strutture alberghiere: riduzione del 10% della superficie imponibile, calcolata a forfait, in virtù della presenza di aree assimilabili a parti comuni (corridoi, scale, ecc.) non suscettibili di produrre rifiuti, previa espressa e documentata richiesta del gestore.

3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le circostanze di cui al comma 2 precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, apposita piantina asseverata da un tecnico abilitato che attesti le diverse destinazioni d'uso nel caso dei locali strettamente connessi alle attività di culto di cui alla lettera h).
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi. Le aree escluse sono individuate in quelle di produzione ed in quelle adibite a magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di dette attività produttive.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 9, comma 4, lettera f).
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie (con esclusione di quella destinata ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento:
a) AUTOCARROZZERIE E CASEIFICI:	60%
b) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI e VERNICIATURE, GALVANO - TECNICI - FONDERIE:	50%
c) AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LAVANDERIE E TINTORIE, TIPOGRAFIE e OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE, AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO, PESCHERIE e MACELLERIE:	40%



- d) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: 30%
- e) FALEGNAMERIE, PASTICCERIE, FARMACIE: 20%
- f) ROSTICCERIE, FRIGGITORE, PIZZERIE, RISTORAZIONE: 10%
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) la richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - Modello Mud e FIR;
 - Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - Copia del registro di carico e scarico;
 - Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
 - Piantina planimetrica catastale corredata da relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri
 - Ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati.
6. L'esclusione delle superfici è concessa dall'ufficio a seguito della presentazione della parte. Le istanze non complete della predetta documentazione comporterà automaticamente il diniego di tale richiesta.

ARTICOLO 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo non può in ogni caso essere

inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione dalla tassazione delle superfici o parte di esse con altezza inferiore a m.1,50.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ARTICOLO 9

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
3. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - c. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



- d. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere d) ed f) del presente comma.
 - f. i rifiuti – di cui all'allegato A del presente regolamento – non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, sono stati assimilati ai rifiuti urbani con deliberazione di consiglio comunale, sempre che la produzione di tali rifiuti non superi gli 80 Kg a metro quadro all'anno con un minimo giornaliero di 0,5 Kg al metro quadro;
5. Sono rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati alla lettera f) del precedente comma 4:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
 - f) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 10

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, prima o contestualmente all'approvazione della delibera di definizione delle tariffe.



3. Il Piano Finanziario, redatto in conformità del D.P.R. n. 158/99, indica, tra l'altro, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. L'affidatario della gestione del servizio rifiuti dovrà far pervenire la proposta di piano economico finanziario, relativamente alla parte di sua competenza, entro e non oltre il 31 ottobre.

Articolo 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ARTICOLO 12

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle dell'allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 13

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini previsti, di cui all'art. 27 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, corretta in base al coefficiente di adattamento (KA) che tiene conto della reale distribuzione della superficie degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di un coefficiente proporzionale di produttività (KB) in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale. Per pertinenze dell'abitazione principale di residenza si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 quantificate nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

ARTICOLO 15

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, purché dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità, per gli uffici tributari, di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.



6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo presso le quali si svolge attività ricettiva di "Bed and Breakfast", ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 10/05/2001 e ss.mm.ii., occupata da un nucleo familiare, che ad integrazione del proprio reddito, offre alloggio e prima colazione, con carattere saltuario e non professionale, utilizzando una parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti, la tariffa applicata è quella relativa ai nuclei familiari di 6 componenti ad uso continuativo.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione, le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dall'anno seguente.

ARTICOLO 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KC = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KD = coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/99, di cui all'allegato B, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.



2. Gli alberghi per essere ricompresi nella categoria "*con ristorante*" devono fornire nel corso dell'anno almeno un pasto completo. Non vengono ricomprese in questa categoria le strutture che servono in maniera esclusiva il servizio di colazione.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 18

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 19

TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica, in base a tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.



3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, nei termini previsti per il COSAP, con il versamento, al Comune, del tributo comunale per l'anno di riferimento tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all' articolo 24, con esclusione del comma 1.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 20

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del 5%, così come deliberato dalla provincia, sull'importo del tributo comunale.

ARTICOLO 21

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
2. La tariffa è ridotta di due terzi, nella quota fissa e nella quota variabile, per una sola unità immobiliare di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.



3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di cui all'art. 26. Qualora le condizioni cessino, la tariffa intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per la riduzione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione.
4. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura massima del 40%, in favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni da individuare nello stesso atto, definendo contestualmente anche le modalità per usufruire dell'agevolazione
5. La tariffa è ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, esclusivamente per i primi 2 anni, per le abitazioni locate in via transitoria a studenti universitari con contratto sottoscritto e conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli del 19 maggio 2015, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nell'ambito degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con il Protocollo d'intesa "*Città dei Giovani in Formazione*", sottoscritta con l'Università degli Studi di Napoli "*Federico II*". Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate al Servizio Gestione e Pianificazione del Territorio.
6. La tariffa è ridotta del 10%, nella parte fissa e variabile, per un periodo di 3 anni (nella misura massima del 30% di quanto versato), per coloro che effettuano donazioni, nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei "*progetti pilota*", sottoscritti dall'Amministrazione comunale, per la riqualificazione di luoghi "*storico-culturali*", al fine di agevolare la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Al pari la tariffa è ridotta del 10% per coloro che effettuano interventi di riqualificazione edilizia (es. ristrutturazione facciate degli immobili) e di decoro urbano lungo gli itinerari turistico-culturali, così come individuati nel "*Patto per Napoli*".
7. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alla Cultura e Turismo attraverso il finanziamento dell'imposta di soggiorno.
8. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro. Le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 sono concesse su domanda dell'interessato, da inoltrare alla Direzione Centrale Servizi finanziari - Servizio IUC Gestione Tari (a stralcio Tares, Tarsu) - che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria tributaria e ad inoltrarle alla competente Direzione Centrale

Pianificazione e Gestione del Territorio (comma 5) e Direzione Centrale Cultura e Turismo (comma 6), entro il 20 dicembre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.

9. Le agevolazioni di cui al comma 4, sono concesse su domanda dell'interessato, da inoltrare alla Direzione Centrale Servizi finanziari - Servizio IUC Gestione Tari (a stralcio Tares, Tarsu) - che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria tributaria ed a inoltrarle alla competente Direzione Centrale Welfare - Servizio Politiche di inclusione sociale - Città solidale, entro il 20 dicembre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.
10. Il riconoscimento dell'agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.
11. Le agevolazioni di cui al comma 4, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alle politiche sociali.
12. Qualora i fondi disponibili in bilancio non siano sufficienti a coprire tutte le richieste presentate, gli stessi saranno suddivisi tra le varie tipologie di agevolazioni, in proporzione alle istanze presentate, ed assegnati per ordine di graduatoria.

ARTICOLO 22

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO

1. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio.
2. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30%, alle utenze non domestiche, che provvedono al compostaggio, in proprio, ovvero anche attraverso forme associate di impresa.
3. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono individuati i presupposti, condizioni e modalità per effettuare il compostaggio ed accedere ai benefici di cui ai commi precedenti.



4. La riduzione è concessa su istanza degli interessati da presentare alla Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare - Servizio Igiene della Città - che provvederà al rilascio di apposito nulla osta da inviare agli uffici tributari per determinazione del tributo dovuto.

ARTICOLO 23

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A - Procedimento Unico Ordinario P.U.O.)
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:
 - a) 20% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
 - b) 40% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.

3. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura dell'85% per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159/2011), ed assegnati ad Enti, Associazioni Onlus e Organizzazioni per pubbliche finalità.
4. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura del 50%:
 - per le associazioni e organizzazioni non lucrative, con finalità sociali e ambientali regolarmente iscritte negli albi regionali e comunali alla data del 31 dicembre 2015, sempreché prestino, gratuitamente - a favore dell'Ente - servizi in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale;
 - dalla presentazione della domanda, per le strutture pubbliche, religiose o private che utilizzano i loro spazi per finalità sociali, come mensa, scuole, formazione, sport ed altre attività, senza la corresponsione di alcun canone/retta da parte

dei fruitori, previa approvazione da parte del Comune (Servizio competente) del progetto benefico intrapreso. L'Amministrazione comunale (Servizio Competente) è tenuta a verificare l'attuazione del progetto approvato e ne certifica il compimento a consuntivo. Tale agevolazioni non spetta a coloro che usufruiscono già di altro beneficio economico per lo stesso immobile da parte dell'Amministrazione comunale (es. locali comunali affidati in comodato gratuito);

5. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e variabile, nella misura del 50% per tutte le nuove imprese per un periodo di anni due dall'avvio delle attività. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alle attività produttive.
6. La tariffa è ridotta del 10%, nella parte fissa e variabile, per un periodo di 3 anni (nella misura massima del versato), per *coloro che effettuano donazioni*, nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei *"progetti pilota"*, sottoscritti dall'Amministrazione comunale, per la riqualificazione di luoghi *"storico-culturali"*, al fine di agevolare la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Al pari la tariffa è ridotta del 10% per coloro che effettuano interventi di riqualificazione edilizia (es. ristrutturazione facciate degli immobili) e di decoro urbano lungo gli itinerari turistico – culturali, così come individuati nel *"Patto per Napoli"*.
7. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alla Cultura e Turismo attraverso il finanziamento dell'imposta di soggiorno.
8. La tariffa è ridotta del 20%, nella parte fissa e variabile, per un periodo massimo di 5 anni, in favore degli operatori commerciali vittime di fenomeni delinquenziali, che hanno denunciato forme di estorsione, corruzione o concussione anche indiretta (mediante azioni intimidatorie e temerarie) e aventi procedimenti penali in corso quale parte offesa, nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei *"protocolli di legalità"*, sottoscritti dall'Amministrazione comunale. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alle attività produttive.
9. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 sono concesse su istanza degli interessati da presentarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente, da inoltrare alla Direzione Centrale Servizi finanziari - Servizio IUC Gestione Tari (a stralcio Tares, Tarsu) che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria tributaria ed a inoltrarle alla competente Direzione Centrale Welfare - Servizio Politiche di inclusione sociale – Città solidale. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle ri-



sorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alle politiche sociali. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesto o attraverso la concessione di un credito da utilizzare negli esercizi successivi. Per l'anno 2017 si applicano i termini previsti dal precedente regolamento .

10. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e variabile, nella misura del 10% per tutte le imprese presenti nella categoria 22 (*Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie*) e nella categoria 7 (*Alberghi con ristorante*), che dimostrino, nell'esercizio della loro attività, di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti monouso in favore di quelli riutilizzabili. In particolare la riduzione dovrà riguardare l'eliminazione della carta in favore dei prodotti tessili e della plastica in favore del vetro. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alle attività produttive. Nel caso degli Alberghi con ristorante l'agevolazione è limitata alle superfici destinate alla ristorazione.
11. Le agevolazioni di cui ai commi 5, 6 e 8 sono concesse su domanda dell'interessato, da inoltrare alla Direzione Centrale Servizi finanziari - Servizio IUC Gestione Tari (a stralcio Tares, Tarsu) - che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria tributaria e ad inoltrarle alla competente Direzione Centrale Sviluppo economico (comma 5 e 8) e Direzione Centrale Cultura e Turismo (comma 6), entro il 20 dicembre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.
12. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate da apposita dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
13. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono individuati presupposti, condizioni e modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 10.

ARTICOLO 24

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Alle utenze non domestiche, che avviano al recupero rifiuti assimilati attraverso ditte private, spetta una riduzione pari al 30% della quota variabile della tariffa purché la quantità di rifiuti assimilati sia comunque superiore a 500Kg l'anno,



che il produttore dimostri, a consuntivo, di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - Modelli Mud – Modelli FIR;
 - Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - Copia del registro di carico e scarico;
 - Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
3. In alternativa le utenze commerciali e produttive, che effettuano tali forme di recupero dei rifiuti assimilati per il tramite della società di igiene urbana spetta una riduzione pari al 20% della quota variabile, e devono presentare apposita richiesta al fine di dimostrare i quantitativi di materiale destinato al recupero, a cui potrà seguire un'attività di monitoraggio e verifica da parte della società di igiene urbana.
4. Per le utenze domestiche e le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti assimilati presso i Centri di Raccolta, la riduzione in questione, riconoscibile fino ad un massimo del 30% della quota variabile del tributo dovuto, viene determinata moltiplicando la quantità di rifiuti avviati al recupero per il costo variabile unitario al Kg (concernente i rifiuti prodotti, rispettivamente, dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche); l'importo risultante va detratto dall'importo totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante compensazione con la prima scadenza utile.
5. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono individuati presupposti, condizioni e modalità per usufruire dell'agevolazione
6. La riduzione di cui al comma 4 è riconosciuta purché il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di Gestione dei Centri di Raccolta.

7. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4 sono riconosciuti tramite esibizione della certificazione rilasciata dalla società di igiene urbana.
8. L'importo spettante per le riduzioni di cui ai commi 1, 3 e 4 va detratto dal totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante rimborso con la prima scadenza utile.

ARTICOLO 25

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
 - a) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
 - b) al 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 801 metri e 1000;
 - c) al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 26

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe cittadina e, nel caso di soggetto non iscritto nell'anagrafe comunale, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 27

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente :
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni (es. riduzioni residenti all'estero, uso stagionale etc.).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere presentata direttamente agli uffici comunali, spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con propria posta certificata. In caso di spedizione postale fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione del rilascio di certificati di residenza, di licenze, autorizzazioni o concessioni, avranno cura di informare il contribuente sull'obbligo tributario alla presentazione della dichiarazione, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 28

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti per le annualità precedenti ed inviando agli stessi, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate, con scadenza il 16 maggio, il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun anno.

2. La Giunta Comunale, in caso di impedimenti tecnici, può autorizzare la variazione delle scadenze delle rate di cui al precedente comma 1.
3. Il tributo comunale è versato al Comune in via ordinaria tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In aggiunta l'Amministrazione può prevedere anche il bollettino di conto corrente postale od altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Qualora l'invito di pagamento, di cui al comma 1, non sia stato recapitato ovvero non tenga conto di fatti che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto, il contribuente dovrà provvedere:
 - a) al pagamento del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 secondo i termini di cui al comma 1);
 - b) nel caso fossero sopraggiunti fatti che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto, alla presentazione dell'apposita dichiarazione di variazione TARI, con le modalità e i termini di cui agli articoli 26 e 27 del presente Regolamento.
5. Per le nuove iscrizioni il contribuente dovrà provvedere:
 - 1) al pagamento del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 secondo i termini di cui al comma 1);
 - 2) alla presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, dell'apposita dichiarazione di inizio occupazione dell'immobile, di cui all'art. 26 del presente regolamento.

ARTICOLO 29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo o altre forme di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 – comma 163 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296.

3. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ARTICOLO 30

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere l'indicazione delle somme da versare in unica rata, entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso, con addebito di spese di notifica e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva; devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere spiegazioni e chiarimenti in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.

ARTICOLO 31

DILAZIONI

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione de pagamento del debito tributario scatu-

rente dalla notifica dell'avviso di liquidazione e/o di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a € 300,00.

2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:
 - a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;
 - c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;
 - d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;
 - e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.
3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata, debitamente documentata e previo pagamento di 1/12 del tributo dovuto, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimate (60 giorni) con l'avviso, ed è consentita per un numero massimo di 24 rate oltre agli interessi di cui all'art.38, con un importo della singola rata non inferiore ad € 50,00.
4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:
 - a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimare nell'avviso;
 - b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;
 - c) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5;
 - d) Copia del versamento di 1/12 (un dodicesimo) del tributo dovuto.
5. Qualora l'importo dell'avviso sia uguale o superiore ad euro 10.000,00 il contribuente deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo dell'avviso e degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo il termine di scadenza dell'ultima rata. Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente, qualora, successivamente alla sua presentazione all'ufficio, sia accertato che l'imposta non era dovuta, ovvero era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.

6. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.
7. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario.
8. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui la D.L. 69/93, convertito in Legge 98/2013.

ARTICOLO 32

QUESTIONARI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tributario preposto può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati.
2. L'ufficio tributario può altresì disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 33

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
 - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
 - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
4. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
 - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 46, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e sue successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 34

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per i versamenti effettuati in ritardo si applica la sanzione di cui all'art. 33, comma 1, ridotta come qui di seguito riportata:

ritardo entro il 14° giorno:	0,1% ogni giorno di ritardo sul tributo dovuto
ritardo entro il 30° giorno:	1,5% sul tributo dovuto
ritardo oltre il 30° giorno:	1,67% sul tributo dovuto

entro un anno dalla scadenza: 3,75% sul tributo dovuto

2. E' consentita la presentazione della denuncia TARI, entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto e della sanzione del 10% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 5,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.
3. E' consentita la rettifica dell'infedele o incompleta dichiarazione a condizione che contestualmente sia effettuato il pagamento del tributo dovuto e della sanzione ridotta come qui di seguito riportata:

entro 90 giorni dall'errore: 5,55% del tributo non versato, con un minimo di euro 5,55

entro un anno dall'errore: 6,25% del tributo non versato, con un minimo di euro 6,25

4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
5. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, riportando gli appositi codici tributo, distinti per tassa, sanzioni e interessi.

ARTICOLO 35

ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

1. Fermo restante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, il contribuente, sempreché l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre i termini di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97 (ravvedimento operoso), secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. E' consentita la presentazione della denuncia TARI, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione del 30% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 12,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.
3. E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti della TARI oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tri-

buto sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 10% e non risulti già iscritto a ruolo coattivo.

4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
5. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, riportando gli appositi codici tributo, distinti per tassa, sanzioni e interessi.

ARTICOLO 36

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente - a pena di decadenza - entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno di imposta, al netto degli interessi.
4. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, entro i termini di prescrizione.
5. Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
6. Qualora il valore della pretesa sia inferiore ad Euro 20.000,00, il contribuente, prima di presentare ricorso alla C.T.P. competente, è obbligato ad esperire la procedura del reclamo-mediazione, di cui al successivo art. 39.
7. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione. L'ufficio procede in deroga all'ordine cronologico qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
 - 1) Presentazione di reclamo-mediazione ex art. 17bis D.L.vo 546/1992;
 - 2) Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;

- 3) Contribuenti che hanno versato indebitamente la tassa a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio competente;
 - 4) Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
9. L'ufficio, qualora, dagli elementi desumibili dalla banca dati, riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere allo stesso ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
 10. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'art. 29.

ARTICOLO 37

INTERESSI

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del tasso di interesse legale vigente aumentato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

ARTICOLO 38

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica altresì, quale ulteriore istituto deflattivo del contenzioso, così come disciplinato dal Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 29/03/2000, il procedimento di autotutela.
3. L'Ufficio tributario competente ha il potere di annullare, anche indipendentemente dall'istanza del contribuente, l'atto recante la pretesa tributaria, qualora

- verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorché:
- a) L'atto sia divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) Il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato, unicamente per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - c) Vi sia giudizio pendente.
4. L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale dell'atto illegittimo o infondato, presuppone la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, alla sua eliminazione, per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare inutili ed onerosi contenziosi.
5. L'Ufficio tributario può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, delle imposizioni nei casi di:
- a) Errore di persona;
 - b) Evidente errore logico o di calcolo;
 - c) Errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) Mancata considerazione di versamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
 - e) Doppia imposizione;
 - f) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) Sussistenza di requisiti per fruire di detrazioni e regimi agevolativi;
 - h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
6. L'annullamento dell'atto tributario investe, necessariamente ed automaticamente, tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.
7. Non si può procedere all'annullamento d'ufficio, o su istanza di parte, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente, o qualora il provvedimento, ancorché illegittimo, abbia esplicito - senza contestazioni - i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

ARTICOLO 39

RECLAMO - MEDIAZIONE

1. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con determinazione dell'ammontare della pretesa, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17bis del decreto legislativo 546/1992, così come novellato dal decreto legislativo 156/2015.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione da parte dell'ufficio che, se non accoglie integralmente o parzialmente l'istanza del contribuente, procede ad un diniego.
3. Anche per la mediazione si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 - 31 agosto).
4. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata; per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. In caso di perfezionamento della mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
7. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
8. Nelle controversie di cui al presente articolo le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

ARTICOLO 40

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, così come integrato e modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche, per i **Comuni con più di 5.000 abitanti**, sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

Musei, biblioteche, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Associazioni e circoli vari, Parrocchie e chiese (con esclusione dei luoghi di culto)

02. Cinematografi, teatri

Cinema, teatri, Sale da convegno e da concerto

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Garage, autorimesse, aviorimesse e simili, Autonoleggi, Depositi e magazzini di custodia senza alcuna vendita diretta

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

05. Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni

Vendita all'ingrosso e al dettaglio con esposizione di auto, moto, mobili e altro

07. Alberghi con ristorante

Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive senza ristorante

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

Case di cura e di riposo, Comunità civili, religiose e militari, carceri

10. Ospedali

Ospedali, policlinici Universitari, Ambulatori ASL

11. Agenzie, studi professionali, uffici

Uffici pubblici e privati, trasporti terrestri, aerei e marittimi di passeggeri, studi medici privati, agenzie pratiche auto, di viaggio, immobiliari ecc.

12. Banche e istituti di credito

Società finanziarie, assicurazioni ecc.

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, odontotecnico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, parchi divertimenti, sale giochi

Qui



COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione immediata
Delibera n. 41 del 6.08.2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Testo coordinato del regolamento IUC - Sezione TARI - (del. G.C n. 484 del 24/7/2015- n. 7 Emendamenti - 1 o d g - 1 Mozione - Parere Collegio Revisori conti)

L'anno duemilaquindici il giorno 6 del mese di agosto nella casa Comunale precisamente nella sala delle sedute in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA. Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) CAIAZZO TERESA
- 6) CAPASSO ELPIDIO
- 7) CASTIELLO GENNARO
- 8) COCCIA ELENA
- 9) CROCETTA ANTONIO
- 10) ESPOSITO ANIELLO
- 11) ESPOSITO GENNARO
- 12) ESPOSITO LUIGI
- 13) FELLICO ANTONIO
- 14) FIOLA CIRO
- 15) FORMISANO GIOVANNI
- 16) FREZZA FULVIO
- 17) GALLOTTO VINCENZO
- 18) GRIMALDI AMODIO
- 19) GUANGI SALVATORE
- 20) IANNELLO CARLO
- 21) IZZI ELIO
- 22) LANZOTTI STANISLAO
- 23) LEBRO DAVID
- 24) LETTIERI GIOVANNI

P	
ASSENTE	25) LORENZI MARIA
P	26) LUONGO ANTONIO
P	27) MADONNA SALVATORE
P	28) MANSUETO MARCO
P	29) MARINO SIMONETTA
P	30) MAURINO ARNALDO
P	31) MOLISSO SIMONA
P	32) MORETTO VINCENZO
P	33) MUNDO GABRIELE
ASSENTE	34) NONNO MARCO
P	35) PACE SALVATORE
P	36) PALMIERI DOMENICO
P	37) PARISI SALVATORE
P	38) PASQUINO RAIMONDO
P	39) RINALDI PIETRO
P	40) RUSSO MARCO
ASSENTE	41) SANTORO ANDREA
P	42) SCHIANO CARMINE
P	43) SGAMBATI CARMINE
ASSENTE	44) TRONCONE GAETANO
P	45) VARRIALE VINCENZO
ASSENTE	46) VASQUEZ VITTORIO
P	47) VERNETTI FRANCESCO
ASSENTE	48) ZIMBALDI LUIGI

P
P
P
ASSENTE
P
P
ASSENTE
P
P
P
ASSENTE
P
P
P
P
ASSENTE
P
P
P

SP *W* *nr.*

h1
60

pr

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ed in proseguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Generale del Comune dr. Francesco Maida
E' presente in aula per l'attività di supporto tecnico il Direttore dei servizi Finanziari Dr. Raffaele Mucciariello

Il Presidente, pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n. 484 del 24 luglio 2015 avente ad oggetto il Testo coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI -

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio ed Affari Istituzionali, che hanno rinviato in Consiglio l'espressione del parere ed alla Commissione Trasparenza.

Il provvedimento è stato inviato, altresì, a tutte le Municipalità, delle quali la 9^a e la 10^a hanno espresso parere contrario, la 7^a non ha espresso parere per mancanza dei tempi tecnici ed al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole.

L'assessore Palma illustra il provvedimento.

Entra il Consigliere Borriello Antonio (Presenti 32)

Il Presidente comunica all'aula che sono stati presentati n. 40 emendamenti e passa all'esame del primo a firma del consigliere Varriale.

Il Consigliere Casticchio constatata l'assenza del consigliere Varriale fa proprio l'emendamento presentato.

L'Assessore Palma propone una modifica.

Il Consigliere Casticchio accetta le modifiche proposte dall'amministrazione

Il Presidente mette in votazione l'emendamento con le modifiche proposte l'emendamento al quale aderiscono i consiglieri Moretto, Borriello, Verneti, Caiazzo e Formisano e con l'assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato all'unanimità l'emendamento modificato di seguito riportato:

AGGIUNGERE ALL' ART. 24 DEL REGOLAMENTO TARI IL SEGUENTE COMMA 4
BIS: " LA TARIFFA E' RIDOTTA NELLA PARTE FISSA E VARIABILE , NELLA

M. W. G. N. S.

2.
h2

61

m

X

MISURA DEL 50% , PER TUTTE LE NUOVE AZIENDE PER UN PERIODO DI ANNI DUE A FAR DATA DALLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE.

MODIFICARE IL COMMA 5 DELL' ART. 24 NEL MODO CHE SEGUE.

INSERIRE DOPO DI CUI AI COMMI 3 E 4 IL COMMA 4 BIS (ALL 1)

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n.2 a firma del consigliere Moretto

Entra in aula il consigliere Madonna (Presenti 33)

L' assessore Palma esprime parere contrario e propone che venga trasformato in odg

Il Consigliere Moretto accetta

Il Presidente mette in votazione ordine del giorno e con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato all' unanimità (ALL. EG 2)

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n.3 a firma del consigliere Moretto ed acquisito il parere contrario dell' Amministrazione lo mette in votazione e con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza .

Passa all' esame dell' emendamento n.4 a firma del consigliere Moretto.


Acquisito il parere favorevole dell' Amministrazione lo mette in votazione e con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato all' unanimità l' emendamento il cui testo di seguito si trascrive: (All 3)

“ ARTICOLO 23 - PUNTO 2 -SOSTITUIRE 20% CON 30 %”

Gli emendamenti contrassegnati con i numeri 5-6-7 vengono respinti a maggioranza con l' astensione dei Consiglieri Attanasio, Castiello, Borriello, Russo e del Consigliere Rinaldi limitatamente all' emendamento n. 7

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n 8 a firma del consigliere Moretto ed acquisito il parere favorevole dell' amministrazione lo mette in votazione con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato a maggioranza con l' astensione del consigliere Borriello. il cui testo di seguito si trascrive: (All 4)

“ ARTICOLO 24 - PUNTO 3 - LETTERA C DOPO LA PAROLA ASSOCIAZIONI

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'M'. In the center, there are two more signatures, one of which is more prominent and stylized. To the right of these, there are initials 'h 3' and a signature that looks like 'pu'. At the very bottom center, the number '62' is written.

AGGIUNGERE LA PAROLA ONLUS"

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n.9 a firma del consigliere Moretto ed acquisito il parere contrario dell' amministrazione lo mette in votazione con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza con l' astensione dei consiglieri Attanasio, Castiello, Bonniello e Russo.

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n.10 a firma del consigliere Moretto ed acquisito il parere favorevole dell' amministrazione lo mette in votazione e con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato a maggioranza, con l' astensione del consigliere Castiello. il testo che di seguito si trascrive: (ALL.5)

"ARTICOLO 24 - PUNTO 4 - DOPO LA PAROLA REGIONALI AGGIUNGERE E COMUNALI"

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n.11 a firma del consigliere Moretto ed acquisito il parere contrario dell' Amministrazione lo mette in votazione con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza con l' astensione dei consiglieri Castiello e Russo.

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n.12 a firma del consigliere Moretto

L' Assessore Palma propone la modifica della percentuale indicata

Il consigliere Moretto accoglie la proposta

Il Presidente acquisito il parere favorevole dell' Amministrazione lo mette in votazione e con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato a maggioranza con l' astensione del P.D il testo che di seguito si trascrive : (ALL.6)

"ARTICOLO 25 PUNTO 5 SOSTITUIRE 20% CON 30%"

Gli emendamenti contrassegnati con i numeri 13 (astenuti PD e cons. Castiello) n.14 (astenuti PD e i Cons. Russo e Castiello) nn.15 -16 (astenuti Pd e i consiglieri Castiello, Russo e Rinaldi) a firma del cons. Moretto vengono respinti a maggioranza .

L' Emendamento contrassegnato con il numero n.17 è dichiarato inammissibile

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n.18 a firma del consigliere Moretto e acquisito il parere favorevole dell' Amministrazione lo mette in votazione e con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l' astensione del Consigliere Santoro il testo che di seguito si trascrive:(All.7)

“ARTICOLO 32 - PUNTO I - SOSTITUIRE 300,00 CON 200,00”

Entra in aula il consigliere Esposito Gennaro(presenti 34)

Gli emendamenti contrassegnati con i numeri 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32, acquisito il parere contrario dell' amministrazione vengono respinti a maggioranza con l' astensione dei Consiglieri del P.D. E dei consiglieri Russo e Castiello.

Gli Emendamenti contrassegnati con i numeri 33-34 vengono ritirati dal proponente.

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n 35 a firma del consigliere Moretto ed acquisito il parere contrario dell' amministrazione lo mette in votazione con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza con l'astensione dei consiglieri P.D. ed i Consiglieri castiello e Russo.

Entra in aula il Consigliere Fiola (Presenti 35)

IL PRESIDENTE pone in votazione l' emendamento tecnico contrassegnato dal n 36 ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei Consiglieri Castiello, che di seguito si trascrive (All 8)


“ ARTICOLO 6 COMMA 1 LETTERA “I” DEL REGOLAMENTO TAARI VIENE COSI' SOSTITUITA:” PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE: RIDUZIONE DEL 10% DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE, CALCOLATA A FORFAIT, IN VIRTU' DELLA PRESENZA DI AREE ASSIMILABILI A PARTI COMUNI (CORRIDOI, HALL, ECC) NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI, PREVIA ESPRESSA E DOCUMENTATA RICHIESTA DEL GESTORE.”

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n 37 a firma del consigliere Nonno ed acquisito il parere contrario dell' Amministrazione lo mette in votazione con l' assistenza



op.

5



degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n 38 a firma del consigliere Nonno.

Il Consigliere Palmieri interviene nel merito

IL PRESIDENTE acquisito il parere contrario dell' Amministrazione lo mette in votazione e con l' assistenza degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza con l' astensione dei consiglieri Palmieri, Castiello e Attanasio.

Entra in aula il consigliere Guangi (Presenti 36)

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n 39 a firma del consigliere Nonno.

Il Consigliere Nonno lo illustra

Il Vice Sindaco fornisce chiarimenti

IL PRESIDENTE preso atto della richiesta di votazione per appello nominale formulata dai consiglieri Nonno, Moretto e Guangi procede in tal senso.

(All' appello risultano allontanatisi dall' aula i consiglieri: Formisano, Izzi, Lorenzi, e Madonna mentre risultano entrati in aula i consiglieri Mundo, Rinaldi e Vasquez) Presenti 35

Il Presidente assistito dagli scrutatori accerta e dichiara il seguente esito,

Presenti :35

Votanti :30

Astenuti: 5 (si sono astenuti i Consiglieri Attanasio, Castiello, Corcia, Russo, e Pasquino)

Voti favorevoli: 12


Voti contrari: 18

l' emendamento viene respinto a maggioranza con l' astensione dei Consiglieri Attanasio, Castiello, Corcia, Russo, e Pasquino)

Il Consigliere Crocetta interviene sulla votazione testè effettuata.

Entrano in aula i consiglieri Izzi e Lorenzi (Presenti 37)

IL PRESIDENTE passa all' esame dell' emendamento n.40 a firma del consigliere Borriello



6

h 6 fin

Entra in aula il consigliere Formisano e si allontana il consigliere Palmieri (Presenti 37)

L' assessore Palma propone che tale emendamento venga trasformato in Mozione.

Il consigliere Borriello accetta la proposta ed illustra la Mozione.

Entra in aula il consigliere Madonna (Presenti 38)

Il Presidente mette in votazione la Mozione ed acquisito il parere favorevole dell' Amministrazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che la Mozione è approvata a maggioranza con l' astensione del consigliere Frezza (ALL.9)

Entra in aula il consigliere Palmieri (Presenti 39)

Il Presidente, terminato l' esame degli emendamenti e constatato che nessun consigliere ha chiesto la parola per dichiarazione di voto, pone in votazione con la Mozione, l'ordine del Giorno e n. 7 emendamenti precedentemente approvati, la delibera di G.C. n. 484 del 24 luglio 2015 avente ad oggetto: " Testo coordinato del regolamento IUC - Sezione TARI " ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 39 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario del P.D e dei Consiglieri Moretto, Guangi, Rinaldi, Vasquez, Schiano e Palmieri e l' astensione dei consiglieri Esposito G. e Castiello

Delibera

di approvare la proposta di G.C. n. 484 del 24 luglio 2015 avente ad oggetto " Testo coordinato del regolamento IUC - Sezione TARI" con la mozione, l' Ordine del Giorno e n: 7 Emendamenti approvati che di seguito si riportano:

- I AGGIUNGERE ALL' ART. 24 DEL REGOLAMENTO TARI IL SEGUENTE COMMA 4 BIS: " LA TARIFFA E' RIDOTTA NELLA PARTE FISSA E VARIABILE, NELLA MISURA DEL 50% , PER TUTTE LE NUOVE AZIENDE PER UN PERIODO DI ANNI DUE A FAR DATA DALLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE.

MODIFICARE IL COMMA 5 DELL' ART. 24 NEL MODO CHE SEGUE.

[Handwritten signatures]

INSERIRE DOPO DI CUI AI COMMI 3 E 4 IL COMMA 4 BIS" (ALL.1)

-2 "" ARTICOLO 23 PUNTO 2 SOSTTUIRE 20% CON 30 %""

-3 ARTICOLO 24 PUNTO 3 LETTERA C DOPO LA PAROLA ASSOCIAZIONI AGGIUNGERE LA PAROLA ONLUS""

-4 ARTICOLO 24 PUNTO 4 DOPO LA PAROLA REGIONALI AGGIUNGERE E COMUNALI""

-5 ""ARTICOLO 25 PUNTO 5 SOSTTUIRE 20% CON 30%""

-6 ARTICOLO 32 PUNTO 1 SOSTTUIRE 300.00 CON 200,00""

-7"ARTICOLO 6 COMMA 1 LETTERA "f" DEL REGOLAMENTO TASI VIENE COSTITUITA:" PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE. RIDUZIONE DEL 10% DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE. CALCOLATA A FORFAIT, IN VIRTU' DELLA PRESENZA DI AREE ASSIMILABILI A PARTI COMUNI (CORRIDOI, HALL, ECC) NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI, PREVIA ESPRESSA E DOCUMENTATA RICHIESTA DEL GESTORE."

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare, per l'urgenza, immediatamente esecutiva la deliberazione adottata.

In base all'esito della votazione, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con voti unanimi, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, ha dichiarato immediatamente esecutiva per l'urgenza la deliberazione teste' adottata

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G. C. n.484 del 24 luglio 2015 , composta da n 8 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive n. 33 pagine, separatamente numerate.
- 1 mozione
- 1 ordine del giorno
- 7 emendamenti


[Handwritten signature]

48 fin

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.


Il Dirigente

Dott.ssa E. Bagnati



Il Coordinatore


Dr. G. Scatena



Per il che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:


Il Presidente del Consiglio Comunale

Prof. R. Pasquino



Il Vice Segretario Generale

Dr. F. Maida



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 13/11/2015
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000)

Il Responsabile
[Signature]

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a

Adm. Palusi, Dr. Mucchiavelli, Dr. Seale [Signature]

P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Consistato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con
onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN
Il Consigliere

OR

2

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 484 del 24/07/2015

EMENDAMENTO N° 1

A pagina 16 Punto d) sostituire 5 con 4. *aggiungendo che i 4 sono*
in più e 5 i compensati

Il Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

[Signature]

SI Per



CONSIGLIO COMUNALE

(18) K
9

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
11.2.2015
EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 488 del
Oggetto:"

Premesso:

- che la raccolta differenziata è la strada maestra per ridurre i rifiuti e migliorare l'ambiente;
- che è scelta obbligata per chiudere definitivamente col sistema delle discariche e con i gravi e deturpativi fenomeni di impatto ambientale e degrado paesaggistico;
- che è scelta di impegno civile contro le economie;
- che è argine contro lo spreco e la distruzione delle risorse naturali;
- che è metodologia eco-sostenibile per recuperare rilevanti quantità di materia terza da reimmettere sul mercato per il riuso;
- che comporterà un graduale e cospicuo risparmio economico per il Servizio d'igiene urbana.

Considerato:

- che la raccolta differenziata va incentivata anche attraverso forme concrete di risparmio destinate alle famiglie relativamente alla tassazione sui rifiuti;
- che verso quelle famiglie che praticano la raccolta differenziata come disciplinata da ASIA Napoli col sistema del "porta a porta" va applicata una parziale detassazione della TARI.

Tanto premesso e considerato,

si propone di incentivare, al fine di accrescerne la percentuale, la raccolta differenziata applicando da subito una detassazione sulla TARI a tutte le famiglie coinvolte nel "porta a porta", iniziando con una percentuale proporzionale al ricavo della vendita della materia

in modo che le scelte ecologiche per la separazione
dei rifiuti siano più diffuse.

B. L. P.

(18)
terza che allo stato è pari ad euro 3,9 milioni, percentuale di sconto che potrà incrementarsi
ulteriormente "in progress" coi maggiori risultati che via via si conseguiranno.
Le risorse finanziarie per tale detassazione, in questa prima, fase vanno poste a carico
della fiscalità generale del Comune

francesco *[signature]* P.D.

P.D.

P.D.

62 Pr.

72



CONSIGLIO COMUNALE

*In the World
con Del Justice*

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL

Oggetto: EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 499 del

Premesso:

- che la raccolta differenziata è la strada maestra per ridurre i rifiuti e migliorare l'ambiente;
- che è scelta obbligata per chiudere definitivamente col sistema delle discariche e con i gravi e deturpativi fenomeni di impatto ambientale e degrado paesaggistico;
- che è scelta di impegno civile contro le ecomafie;
- che è argine contro lo spreco e la distruzione delle risorse naturali;
- che è metodologia eco-sostenibile per recuperare rilevanti quantità di materia terza da reimmettere sul mercato per il riuso;
- che comporterà un graduale e cospicuo risparmio economico per il Servizio d'igiene urbana.

Considerato:

- che la raccolta differenziata va incentivata anche attraverso forme concrete di risparmio destinate alle famiglie relativamente alla tassazione sui rifiuti;
- che verso quelle famiglie che praticano la raccolta differenziata come disciplinata da ASIA Napoli col sistema del "porta-a-porta" ^{presentemente in corso per} va applicata una parziale detassazione della TARI. *ACQUE ISCE E COLO S. PIETRO*

Tanto premesso e considerato,

si propone di incentivare, al fine di accrescerne la percentuale, la raccolta differenziata applicando da subito una detassazione sulla TARI a tutte le famiglie coinvolte nel "porta-a-porta", iniziando con una percentuale proporzionale al ricavo della vendita della materia



** le famiglie che conferiscono al sistema*

84 per

Delle linee scolastiche le prossime ingrandimenti
e interventi

terza che allo stato è pari ad euro 3,9 milioni, percentuale di sconto che potrà incrementarsi
ulteriormente "in progress", coi maggiori risultati che via via si conseguiranno.

Le risorse finanziarie per tale detassazione, in questa prima, fase vanno poste a carico
della fiscalità generale del Comune

 P.D.
 P.D.
P.D.

55 pu



Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Il Consigliere

AA 1

Al

Emendamento n. 2
Alla deliberazione n. 464 del 17/07/2015
Proposta al Consiglio
Il consigliere Varriale Vincenzo (IDV)

- Rilevato che la crisi economica sta continuando a decimare le attività commerciali, artigianali, terziarie e industriali di Napoli e dell'intera regione. Uno dopo l'altro inghiotte negozi storici, piccole botteghe di quartiere, arriva anche nelle vie del lusso. Negli ultimi 6 mesi (da gennaio a giugno) hanno chiuso circa 2 mila negozi a Napoli e provincia (1942 per la precisione). Sono allarmanti i dati dello studio elaborato da Confesercenti Campania. Se si allarga il raggio d'indagine alla regione, il dato raddoppia: sono 3857 i commercianti che hanno ceduto il passo nella prima metà del 2014.

Considerato che:

Nell'ultimo anno la Campania ha perso il 35 per cento di imprese del commercio al dettaglio rispetto al 2013.

L'immagine emblematica è quella che offre tristemente il salotto di Napoli, il cuore di Chiaia. Nell'elegante via Calabritto, tempio delle griffe e del lusso esclusivo, 13 negozi su 25 hanno chiuso. Colpa degli affari calati e del caro affitti.

Stesso scenario al Vomero, dove negli ultimi 6 mesi hanno chiuso 42 negozi. La crisi è evidente in via Kerbaker dove su 29 negozi, 16 sono sfitti. Resiste la galleria Vanvitelli ma lo spettacolo di desolazione è unico: la metà delle insegne è spenta, sono tanti i negozi chiusi, abbandonati da mesi. È storia recente l'assenza di librerie nel quartiere, dopo la chiusura di Loffredo e di Fnac. Una mancanza che ha provocato la nascita di un bookstore "spontaneo", fatto con i libri portati dalla gente del quartiere ("locisto").

L'evidenza della realtà è confermata dai dati di Confesercenti Campania. Il dato più sconcertante è quello delle 2 mila imprese di commercio al dettaglio (alimentari e non) perse in 6 mesi, soprattutto in città ma anche nell'hinterland. Sono i piccoli negozi di quartiere, schiacciati dalla grande distribuzione. Ne spariscono 717 a Caserta, 181 a Benevento, 199 ad Avellino. Anche Salerno rischia la desertificazione, assieme a Napoli: sono 818 le botteghe chiuse nella cittadina nella prima metà dell'anno.

56 fu



Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Il Consigliere

Le imprese vanno tutelate e devono pagare meno tasse.

Ritenuto che dal Comune di Napoli potrebbe essere dato un minimo segnale di riduzione delle tasse al fine di incentivare la nascita di nuove imprese e quindi di occupazione


Propone il seguente emendamento

Aggiungere all'art. 24 del regolamento TARI di cui alla delibera di proposta al Consiglio n. 484 del 17/07/2015 il seguente comma 4 bis:

"La tariffa è ridotta nella parte fissa e variabile, nella misura del ~~70%~~ ^{50%} per tutte le nuove aziende per un periodo di anni 2, ^{la cui data della approvazione}
Modificare il comma 5 dell'art. 24 nel modo che segue: ^{della delibera consiliare}
inserire dopo di cui ai commi 3 e 4 il comma 4 bis.

Il Consigliere
Vincenzo Varriale

57 per



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN
Il Consigliere

F.P.V.

3
unite

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 484 del 24/07/2015

EMENDAMENTO N° 3 - 4

A pagina 17 Art. 23 punto 2 sostituire 20% con 30%

il Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

58 Pw

47



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN
Il Consigliere

4

Art. 24
Art. 24

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 484 del 24/07/2015

EMENDAMENTO N° 7

A pagina 18 Art. 24 punto 3 lettera c dopo la parola Associazioni aggiungere la parola ONLUS

Il Consigliere Comunale
Vincenzo Morello

SS Pini



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN
Il Consigliere

Art. 3
Consiglio

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 484 del 24/07/2015

EMENDAMENTO N° 9

A pagina 18 Art. 24 punto 4 dopo la parola regionali aggiungere e comunali.

[Large handwritten signature]

il Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

[Handwritten signature]

60 fin



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN
Il Consigliere

FRV

6

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 484 del 24/07/2015



EMENDAMENTO N° 11

A pagina 19 Art. 25 punto 5 sostituire 20% con ³⁰~~40~~%.

il Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

61 Pm

80



COMUNE DI NAPOLI
CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN
Il Consigliere

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 484 del 24/07/2015

EMENDAMENTO N° 17

A pagina 24 Art. 32 punto 1 sostituire 300,00 con 200,00

il Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

FAV

[Handwritten signature]

Art. 32 Art. 32

62 Rev.

8
affronto a
ogni
dell'articolo

1

EMENDAMENTO N.
ALLA DELIBERAZIONE N. 484 DEL 24 LUGLIO 2015
Proposta al Consiglio: Testo Coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI

Visto che:

- con Deliberazione 484 del 24/7/2015 è stato approvato il Testo Coordinato del Regolamento IUC relativo alla TARI;
- nell'ambito di un proficuo rapporto con le principali associazioni rappresentative degli albergatori, sono state definite delle strategie a favore di un rilancio del settore turistico della città, anche attraverso delle agevolazioni tariffarie;
- nell'ultimo incontro era stata espressa la richiesta da parte delle associazioni stesse di disporre l'esonero per le parti comuni degli hotel assimilando a quelle degli stabili privati;

Ritenuto che:

- tale richiesta rientra nella facoltà regolamentare del Comune di concedere speciali riduzioni d'imposta;
- tale agevolazione ricade nelle azioni messe in campo da questa Amministrazione per rilanciare il turismo nella città di Napoli;
- che il Regolamento approvato con Deliberazione 484 del 24/7/2015 all'articolo 6, comma 1, lettera i) reca l'indicazione di riduzione a favore degli albergatori "in misura forfettaria del 10% delle parti comuni [...]";
- tale dizione potrebbe generare dubbi sulla corretta applicazione della norma regolamentare

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- di sostituire all'articolo 6 comma 1 lettera i) del Regolamento TARI al posto delle parole: "riduzione in misura forfettaria del 10% delle parti comuni" la nuova formulazione "riduzione del 10% della superficie imponibile, calcolata a forfait, in virtù della presenza di aree assimilabili a parti comuni non suscettibili di produrre rifiuti";
- pertanto la nuova lettera risulterà così: per le strutture alberghiere: riduzione del 10% della superficie imponibile, calcolata a forfait, in virtù della presenza di aree assimilabili a parti comuni (corridoi, hall, ecc) non suscettibili di produrre rifiuti, previa espressa e documentata richiesta del gestore.

Napoli, 03 agosto 2015

Il Direttore Servizi Finanziari
Ragione Generale
Dott. Raffaele Muzicciello

~~Il Presidente del Consiglio~~

Il Presidente del Comune
[Firma]

63 fin

COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO Al Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC - TARI a stralcio TARES - TARSU

17 LUG. 2015
1W 546

Proposta di delibera prot. n° 140 del 17/07/2015
Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 1484
OGGETTO: Proposta al Consiglio: Testo Coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI

Il giorno 24 LUG. 2015....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

Mario CALABRESE

Alessandra CLEMENTE

Giuseppe DANIELE

Alessandro FUCITO

Roberto GAETA

P
P
P
P
P
P

Maria Caterina PACE

Salvatore PALMA

Annunziata PALMIERI

Enrico PANINI

Carmine PISCOPO

M. Caterina PACE

P
P
P
P
P
P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dr. Gaetano De Marco

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

64 pri

LA GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA.

Premessa che

- l'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale (UC) costituita da tre componenti: l'IMU (Imposta Municipale Propria), la TARI (Tassa sui rifiuti) e la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) aventi ognuno una propria disciplina ed autonomia applicativa
- l'Imposta Unica Comunale (UC) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- pertanto nella UC agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della legge n°147/2013) conservano la loro autonoma identità e specifiche differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in distinti regolamenti;

Visto che

- in virtù dell'articolo 1, commi 679 - 682 -702, della citata legge 147/2013, successivamente integrata e modificata, che richiama l'art 52 del D.lgs n.446/1997, è confermata la potestà regolamentare del comune in materia di entrate, anche di natura tributaria;
- in particolare il predetto art. 52 del D.lgs 446/1997 stabilisce che: " le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n° 448, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e statuto, inoltre, che se le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite imprevisto indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;

Richiamato la deliberazione del Consiglio Comunale n°27 del 21 maggio 2014, e successive modificazioni, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale con la quale è stata disciplinata e istituita, tra l'altro, la T.A.R.I.

Atteso che ai sensi dell'art. 1 comma 660 il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lettera a) o c) del comma 659. Disponendo che la relativa copertura può essere disposta attraverso appropriate autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

65 Pr

2.000.000,00

Rilevato che:

ai fini di una semplificazione del procedimento amministrativo e al fine di non determinare un'ingiusta disparità di trattamento tra le varie categorie di soggetti occorre modificare l'art.22 del regolamento, che detta la disciplina per le riduzioni ed agevolazioni per le menze domestiche, eliminando per i contribuenti inabili o inabili al lavoro "il vincolo del possesso di immobili nel Comune di Napoli";

occorre inserire che tra i locali da escludere dalla tassazione per inidoneità a produrre rifiuti, di cui all'art. 6- comma 1. lett.c), i locali SERVER FARM
prevedere una riduzione della tassazione del 10% limitatamente alle parti comuni delle strutture alberghiere, al fine di equiparare le stesse alle aree comuni dei condomini

occorre modificare l'articolo 8- comma 5- lett. B, nella parte in cui disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze per ottenere i benefici previsti dallo stesso articolo, prevedendo che l'istanza, debitamente documentata, deve essere prodotta annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero o smaltimento.

Rilevato, altresì, che occorre modificare gli art. 23 - 24, che disciplinano rispettivamente le riduzioni per compostaggio e riduzioni e agevolazioni per le menze non domestiche, al fine di consentire una diversa articolazione del procedimento

Ritenuto di dover modificare l'art.25, riduzioni per recupero, prevedendo che le riduzioni di cui per i contribuenti che provvedono in autonomia al recupero dei rifiuti potranno essere concesse solo su esibizione di una certificazione che dovrà essere rilasciata dalle società all'uopo autorizzate;

Ritenuto, inoltre, di modificare l'art.29, disciplinante i versamenti e riscossioni, prevedendo anche per i nuovi iscritti l'obbligo di procedere al pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto, utilizzando il modello F.24, consentendo in tal modo al cittadino di versare le somme dovute senza incorrere in sanzioni per il mancato versamento e contestualmente colmare il vuoto esistente nel precedente regolamento

Considerata la necessità di consentire una più facile lettura ed applicazione del regolamento si suddividono i due istituti del provvedimento operoso e adempimento spontaneo suddividendo disciplinandoli rispettivamente negli art. 35 e 36;

Visto il decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Si allega, quale parte integrante del presente atto, il seguente documento composto complessivamente da n° 33 pagine, progressivamente numerate:

- Testo Coordinato del Regolamento H/C- Sezione TARI.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti.

IL REGOLAMENTO

Il Direttore Centrale dei Servizi Finanziari
Dott. Raffaele Valicchio
Servizio Gestione Riti
Dott. Raffaele Valicchio

85 66 fu

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendosi integralmente trascritto:

- Approvare il Testo coordinato del regolamento IUC -- sezione TARI composto da n°39 articoli più all. A e all.B, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Disporre, ai sensi della normativa vigente, l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanza -- Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge

Il Direttore Centrale dei Servizi Finanziari
Dipartimento di Interim
Servizio Gestione IUC-TARI e Servizio TARES-TARSU
Dot. Raffaele Muccianello

L'Assessore al Bilancio
Finanza e Programmazione
Dot. Salvatore Patruno

Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE

67 Ru

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 28/07/2015

OGGETTO: Proposta al Consiglio, Deliberazione di G.C. n. 484 del 24/07/2015
- Testo Coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI".

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 13:15, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di Regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di "favorevole";

- visto il parere di Regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, in termini di "favorevole";


- lette le osservazioni del Segretario generale;


si accinge ad esprimere il proprio parere che viene qui di seguito riportato.


Preliminarmente il Collegio si limita a prendere in considerazione solo alcuni aspetti, quelli più salienti del Regolamento che disciplina la IUC - Sezione TARI così come derivante dall'aggiornamento.

A riguardo viene ulteriormente precisato che, con la proposta in questione, si approva il Regolamento TARI con un unico atto distinto e separato dalla disciplina della IUC, già a sua volta approvata con Deliberazione di C.C., n. 27/2014, al fine di garantire la trasparenza amministrativa e di conseguenza rendere più agevole la consultazione del Regolamento medesimo.

Considerata la podestà normativa riservata all'Ente proprio per l'applicazione del Federalismo fiscale, già regolamentato con leggi costituzionali, visto anche l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Comune si autodetermina e fissa le nuove tariffe per preservare e salvaguardare il proprio equilibrio finanziario di bilancio.


87


68 fin





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

A tal'uopo, si precisa che, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si prevede che per gli Enti che hanno aderito alla procedura di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, l'Ente:

"può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente".

- il comma 639, della Legge 174/2013, secondo cui il gettito TARI deve assicurare "la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

- il comma 679 stabilisce che " il Comune, con Regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può prevedere riduzioni ed esenzioni nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

TUTTO CIO' RICHIAMATO, ESAMINATO, ANCHE NEI DETTAGLI,

al fine di una semplificazione del procedimento amministrativo e soprattutto al fine di non determinare ingiuste disparità di trattamento tra le varie categorie dei soggetti passivi, la Giunta comunale propone una serie di modifiche al Regolamento con particolare riferimento al tributo TARI, e precisamente:

- art. 22 riguardante la disciplina per le riduzioni ed agevolazioni dedicate alle utenze domestiche, si propone di eliminare per i contribuenti invalidi e/o inabili al lavoro il vincolo del possesso di immobili nel Comune di Napoli;

- art. 6, comma 1, lettera c), che prevede l'esclusione tra i locali da tassare per idoneità a proporre rifiuti, anche l'inserimento dei locali SERVER FARM, stabilendo una riduzione della tassazione in misura del 10%, limitatamente alle parti comuni delle strutture alberghiere e ciò anche al fine di equiparare le stesse alle aree comuni condominiali;

- art. 8, comma 5, lettera b), nella parte in cui disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze per ottenere i benefici previsti dallo stesso articolo, si

84

68 per

12

38



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

stabilisce che l'istanza, debitamente documentata, deve essere prodotta annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero o smaltimento;

- art. 23 e 24, che disciplinano rispettivamente le riduzioni per compostaggio e riduzioni e agevolazioni per utenze non domestiche anche al fine di consentire una diversa articolazione del procedimento amministrativo;

- art. 25, che prevede le riduzioni per recupero, viene stabilito che le riduzioni di che trattasi per i contribuenti che provvedono in autonomia al recupero dei rifiuti, potranno essere concesse solo su esibizione di una certificazione che deve essere rilasciata dalle società all'uopo autorizzate;

- art. 29, che disciplina i versamenti e le riscossioni, viene previsto anche per i nuovi iscritti l'obbligo di procedere al pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24, consentendo in tal modo al cittadino di versare le somme dovute senza incorrere in sanzioni per il mancato versamento e, contestualmente, di provvedere a colmare il vuoto esistente nel precedente Regolamento;

TUTTO CIO' ARGOMENTATO

e, con particolare riferimento al quadro normativo interessato, il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere in termini di "favorevole" alla proposta al Consiglio di "Approvazione del Testo coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI" con le modifiche appena sopra dettagliate che questo Collegio riconosce valide ed idonee per la semplificazione amministrativa e per la razionalizzazione del pagamento del tributo TARI a carico dei contribuenti interessati.

Si raccomanda che la presente Deliberazione, una volta approvata sia trasmessa entro i termini di legge al MEF.

Con il rilascio del presente parere, il Collegio dei Revisori assolve anche al proprio obbligo come imposto dall'art. 239 del (TUEL).

Napoli, li 28/07/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

70 Pmi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 130 DEL 17 DI 24 SAVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: Testo Coordinato del Regolamento IUC - Sezione TARI

Il Direttore dei Servizi Finanziari, Dirigente ad interim Servizio Gestione IUC - TARI a sindaco TARES - TARSU esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi.....

Il Direttore Centrale dei Servizi Finanziari
Dirigente ad interim
Servizio Gestione IUC - TARI a sindaco TARES - TARSU
Dott. Raffaele Muccitello

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 17 11 2015 Prot. 17596
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Cap. (.....) del Bilancio che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€
Impegno precedente	€
Impegno presente	€
Disponibile	€

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

72 Puri

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il provvedimento in esame contiene, la proposta al Consiglio di approvazione del testo coordinato del regolamento IUC-sezione TARI.

Il dirigente proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la locuzione "favorevole".

Il Ragioniere Generale ha espresso il parere di regolarità contabile - ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 - in senso favorevole. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: *"la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali"*. Altri rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle restrizioni del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, affinché lo stesso si mantenga idoneo, in termini sia di competenza sia di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità del dirigente proponente, risulta che la proposta trova il suo fondamento nella potestà regolamentare attribuita al Comune in materia di entrate, anche di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639-679-682-702 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997.

Si richiama la legge n. 174/2013 (legge stabilità 2014) e, in particolare, i seguenti commi:

- il comma 639 che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola in TASI e TARI;
- il comma 654, secondo cui il gettito TARI deve assicurare *"la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...]"* di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 679, per cui *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 703 della stessa legge n. 147/2013"*;
- il comma 682, la cui previsione è che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 146 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI, 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISFE; [...]"*;

VISTO
IL 30/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.

N. 684 DEL 24-7-2015

PROPOSTA AL CONSIGLIO

78

fu



Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC TARI a stralcio TARES TARSU

REGOLAMENTO

TARI

74 fin

CA

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

SEZIONE TARI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Esclusioni dal tributo

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 9. Superficie degli immobili

Art. 10. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 11. Costo di gestione

Art. 12. Determinazione della tariffa

Art. 13. Articolazione della tariffa

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 19. Scuole statali

Art. 20. TARI giornaliera

Art. 21. Tributo provinciale

261

1

75 per

94

- Art. 22. Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per compostaggio
- Art. 24. Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Versamenti e Riscossione
- Art. 30. Riscossione coattiva
- Art. 31. Liquidazione e accertamento dell'imposta
- Art. 32. Dilazioni
- Art. 33. Questionari
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Ravvedimento operoso
- Art. 36. Adempimento spontaneo tardivo
- Art. 37. Rimborsi
- Art. 38. Interessi
- Art. 39. Contenzioso.

Allegati

- all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. B: Categorie di utenze non domestiche

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

SEZIONE TARI

ARTICOLO 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Napoli sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, i fabbricati e le superficie degli immobili o delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune o per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 5

ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti com-

94

78 fu

Ren

petenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e degli assimilati, nel territorio comunale, è svolto, in regime di privativa, dal Comune di Napoli, attraverso apposita società partecipata.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, server farm, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi nei quali si svolgono funzioni religiose; sono, viceversa, tassabili eventuali locali annessi, adibiti ad abitazione e/o usi diversi dall'espletamento di funzioni e riti religiosi.
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) per le strutture alberghiere: riduzione in misura forfettaria del 10% delle parti comuni (corridoi, hall, ^{etc.}, previa espressa e documentata richiesta del gestore.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi o-

biettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
Le aree escluse sono individuate in quelle di produzione ed in quelle adibite a magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di dette attività produttive.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all'allevamento di animali;



- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 10, comma 4, lettera f).

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento:
a) AUTOCARROZZERIE E CASEIFICI:	60%
b) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI e VERNICIATURE, GALVANO - TECNICI - FONDERIE:	50%
c) AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LAVANDERIE E TINTORIE, TIPOGRAFIE e OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE, AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO, PESCHERIE e MACELLERIE:	40%
d) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:	30%
e) FALEGNAMERIE, PASTICCERIE, FARMACIE	20%
f) ROSTICCERIE, FRIGGITORE, PIZZERIE, RISTORAZIONE:	10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e deve essere corredata della seguente documentazione:

- Modello Mud;
- Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- Copia del registro di carico e scarico;
- Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

ARTICOLO 9

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle arce suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione dalla tassazione delle superfici o parte di esse con altezza inferiore a m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ARTICOLO 10

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

Mei

3. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - c. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere d) ed f) del presente comma.
 - f. i rifiuti -- di cui all'allegato A del presente regolamento -- non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, sono stati assimilati ai rifiuti urbani con deliberazione di consiglio comunale, sempre che la produzione di tali rifiuti non superi gli 80 Kg a metro quadro all'anno con un minimo giornaliero di 0,5 Kg al metro quadro;
5. Sono rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati alla lettera f) del precedente comma 4:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - f) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 11

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, prima o contestualmente alla approvazione della delibera di definizione delle tariffe.
3. Il Piano Finanziario, redatto in conformità del D.P.R. n. 158/99, indica, tra l'altro, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. L'affidatario della gestione del servizio rifiuti dovrà far pervenire la proposta di piano economico finanziario, relativamente alla parte di sua competenza, entro e non oltre il 28 febbraio dello stesso anno.

ARTICOLO 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ARTICOLO 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Alb

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini previsti, di cui all'art. 29 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

11

85 *Rm*

4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale.

ARTICOLO 16

OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, purché dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
Resta ferma la possibilità, per gli uffici tributari, di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.



6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione, con congruaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ARTICOLO 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/99, di cui all'allegato B, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Gli alberghi, per essere ricompresi nella categoria "con ristorante" devono fornire nel corso dell'anno almeno un pasto completo. Non vengono ricompresi in questa categoria le strutture che servono in maniera esclusiva il servizio di colazione.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 19

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 20

TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica, in base a tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, nei termini previsti per il COSAP, con il versamento, al Comune, del tributo comunale per l'anno di riferimento tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 25, con esclusione del comma 1.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del 5%, così come deliberato dalla provincia, sull'importo del tributo comunale.

ARTICOLO 22

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
2. La tariffa è ridotta di due terzi, nella quota fissa e nella quota variabile, per una sola unità immobiliare di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 -2 sono concesse su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di cui all'art.29. Qualora le condizioni cessino, la tariffa intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per la riduzione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione.
4. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione, riconosce una riduzione percen-

tuale della tariffa dovuta, nella misura appresso indicata, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, accertata nella misura del 100% riconosce una riduzione del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a € 8.000,00;
 - b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui il capo famiglia ultra-sessantacinquenne e l'eventuale coniuge godano della sola pensione sociale riconosce una riduzione del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a € 8.000,00;
 - c) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosce una riduzione del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a € 8.000,00;
 - d) ai nuclei familiari numerosi (cinque o più componenti), la cui situazione economica, rilevata dall'indicatore ISEE, risulti inferiore a € 8.000,00, è riconosciuta una riduzione del 40% della tariffa dovuta.
5. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.
6. Le agevolazioni di cui al comma 4, sono concesse su domanda dell'interessato, da inoltrare ai competenti Servizi Assistenziali, entro il 20 dicembre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.

Ally

7. Il riconoscimento dell'agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto.
8. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.
9. Le agevolazioni di cui al comma 4, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alle politiche sociali.
10. Qualora i fondi disponibili in bilancio non siano sufficienti a coprire tutte le richieste presentate, gli stessi saranno suddivisi tra le varie tipologie di agevolazioni, in proporzione alle istanze presentate, ed assegnati per ordine di graduatoria.

ARTICOLO 23

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO

1. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio.
2. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 20%, alle utenze non domestiche, che provvedono al compostaggio, in proprio, ovvero anche attraverso forme associate di impresa.
3. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono individuati i presupposti, condizioni e modalità per effettuare il compostaggio ed accedere ai benefici di cui ai commi precedenti.
4. La riduzione è concessa su istanza degli interessati da presentare alla Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare- Servizio Igiene della Città- che provvederà al rilascio di apposito nulla osta da
 - a. inviare agli uffici tributari per determinazione del tributo dovuto.

ARTICOLO 24

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:
- a) 20% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
 - b) 40% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.
- La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.
3. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura dell'85% per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159/2011), ed assegnati ad Enti, Associazioni e Organizzazioni per pubbliche finalità.
4. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura del 50%:
- per le associazioni e organizzazioni non lucrative, con finalità sociali e ambientali regolarmente iscritte negli albi regionali alla data del 31 dicembre 2014, sempreché prestino, gratuitamente - a favore dell'Ente - servizi in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale;
 - per le strutture pubbliche, religiose o private che utilizzano i loro spazi per finalità sociali, come mensa, scuole, formazione, sport ed altre attività, senza la corresponsione di alcun canone da parte dei fruitori, previa approvazione da parte del Comune (Servizio competente) del progetto benefico intrapreso. L'Amministrazione comunale (Servizio Competente) è tenuta a verificare l'attuazione del progetto approvato e ne certifica il compimento a consuntivo.
5. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 sono concesse su istanza degli interessati da presentarsi entro il 20/12 di ciascun anno presso i competenti Servizi Assistentziali e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alle politiche sociali. Il Riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesto o attraverso la concessione di un credito da utilizzare negli esercizi successivi.
6. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate da apposita dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 25

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Alle utenze non domestiche, che avviano al recupero rifiuti assimilati, spetta una riduzione della quota variabile tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati (comunque superiore a 500Kg l'anno) che il produttore dimostri, a consuntivo, di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - Modello Mud;
 - Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - Copia del registro di carico e scarico;
 - Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
3. In alternativa le utenze commerciali e produttive, che effettuano tali forme di recupero dei rifiuti assimilati per il tramite della società di igiene urbana, devono presentare apposita richiesta al fine di dimostrare i quantitativi di materiale destinato al recupero, a cui potrà seguire un'attività di monitoraggio e verifica da parte della società di igiene urbana.
4. La riduzione di cui al comma 3, riconoscibile fino ad un massimo del 30% della quota variabile del tributo dovuto, viene determinata moltiplicando la quantità di rifiuti avviati al recupero per il costo variabile unitario al Kg (concernente i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche); l'importo risultante va detratto dall'importo totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante compensazione con la prima scadenza utile.
5. Per le utenze domestiche e le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti assimilati presso i Centri di Raccolta, la riduzione in questione, riconoscibile fino ad un massimo del 20% della quota variabile del tributo dovuto, viene determinata moltiplicando la quantità di rifiuti avviati al recupero per il costo variabile unitario al Kg (concernente i rifiuti prodotti, rispettivamente, dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche); l'importo risultante va detratto dall'importo totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante compensazione con la prima scadenza utile.
6. La riduzione di cui al comma 5 è riconosciuta purché il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta.
7. Le riduzioni di cui ai commi 3-4-5 sono riconosciuti tramite esibizione della certificazione rilasciata dalla società di igiene urbana.

ARTICOLO 26

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
 - a) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
 - b) al 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 801 metri e 1000;
 - c) al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 27

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe cittadina e, nel caso di soggetto non iscritto nell'anagrafe comunale, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

Al

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 28

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE


1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni (es. riduzioni residenti all'estero, uso stagionale etc.).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione postale fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione del rilascio di certificati di residenza, di licenze, autorizzazioni o concessioni, avranno cura di invitare il contribuente ad adempiere all'obbligo tributario di presentare la dichiarazione, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 29

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti per le annualità precedenti ed inviando agli stessi, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in numero 4 rate, con scadenza il 16 maggio, il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. La Giunta Comunale, in caso di impedimenti tecnici, può autorizzare lo slittamento delle scadenze delle rate di cui al precedente comma 1.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Qualora l'invito di pagamento di cui al comma 1 non sia stato recapitato ovvero non tenga conto di fatti che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto, il contribuente dovrà provvedere:
 - a) al pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 secondo i termini di cui al comma 1)



- b) alla presentazione, con le modalità e i termini di cui agli articoli 27 e 28 del presente Regolamento, dell'apposita dichiarazione di variazione TARI.
5. Per le nuove iscrizioni il contribuente dovrà provvedere :
- b) al pagamento in autoliquidazione, del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 secondo i termini di cui al comma 1) ;
- c) alla presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, dell'apposita dichiarazione di inizio occupazione dell'immobile, di cui all'art. 27 del presente regolamento

ARTICOLO 30

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo. La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, dall'affidatario del servizio di riscossione, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 - comma 163 - della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
3. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ARTICOLO 31

LICITAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere l'indicazione delle somme da versare in unica rata, entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso, con addebito di spese di notifica e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva; devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere spiegazioni e chiarimenti in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.

ARTICOLO 32

DILAZIONI

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione di pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica dell'avviso di liquidazione e/o di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a € 300,00.
2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:
 - a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;
 - c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;
 - d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;
 - e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.
3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il

pagamento delle somme intimato con l'avviso, ed è consentita per un numero massimo di 24 rate, con un importo della singola rata non inferiore ad € 50,00.

4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:
 - a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimate nell'avviso;
 - b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;
 - c) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5.
5. Qualora l'importo dell'avviso sia uguale o superiore ad euro 10.000,00 il contribuente deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo dell'avviso e degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo il termine di scadenza dell'ultima rata. Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente, qualora, successivamente alla sua presentazione all'ufficio, sia accertato che l'imposta non era dovuta, ovvero era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.
6. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.
7. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario.
8. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui la D.L. 69/93, convertito in Legge 98/2013.

ARTICOLO 33

QUESTIONARI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tributario preposto può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati.



2. L'ufficio tributario può altresì disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 34

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
 - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
 - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
3. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
 - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 46, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00.
La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n.472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 35

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per i versamenti effettuati in ritardo si applica la sanzione di cui all'art. 35, comma 1, ridotta come qui di seguito riportata:

ritardo entro il 14° giorno : 0,2% ogni giorno di ritardo sul tributo dovuto
ritardo entro il 30° giorno : 3% sul tributo dovuto
ritardo oltre il 30° giorno : 3,33% sul tributo dovuto
entro un anno dalla scadenza : 3,75% sul tributo dovuto

2. E' consentita la presentazione della denuncia FARI, entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto e della sanzione del 10% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 5,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.
3. E' consentita la rettifica dell' infedele o incompleta dichiarazione a condizione che contestualmente sia effettuato il pagamento del tributo dovuto e della sanzione ridotta come qui di seguito riportata:

entro 90 giorni dall'errore : 5,55% del tributo non versato, con un minimo di euro 5,55
entro un anno dall'errore : 6,25% del tributo non versato, con un minimo di euro 6,25

4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
5. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, riportando gli appositi codici tributo, distinti per tassa, sanzioni e interessi.

ARTICOLO 36

ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

6. Fermo restante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, il contribuente, sempre che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre i termini di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97 (ravvedimento operoso), secondo le modalità di cui ai commi successivi.
7. E' consentita la presentazione della denuncia TARI, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione del 30% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 12,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.
8. E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti della TARI oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tributo sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 10% e non risulti già iscritto a ruolo coattivo.
9. Le somme di cui ai precedenti commi, dovute a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
10. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, riportando gli appositi codici tributo, distinti per tassa, sanzioni e interessi.

ARTICOLO 37

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 38, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 30,00 per anno di imposta.

ARTICOLO 38

INTERESSI

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del 3,5%.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

ARTICOLO 39

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica altresì, quale ulteriore istituto deflativo del contenzioso, il regolamento Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 29/03/2000 in materia di autotutela.



Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:


- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche, per i Comuni con più di 5.000 abitanti, sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
Musei, biblioteche, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Associazioni e circoli vari, Parchi di divertimento e sale giochi, Parrocchie e chiese (con esclusione dei luoghi di culto)
2. Cinematografi, teatri
Cinema, teatri, Sale da convegno e da concerto
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
Garage, autorimesse, aviorimesse e simili, Autonoleggi, Depositi e magazzini di custodia senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
Vendita all'ingrosso e al dettaglio con esposizione di auto, moto, mobili e altro
07. Alberghi con ristorante
Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
Case di cura e di riposo, Comunità civili, religiose e militari, carceri
10. Ospedali
Ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici Universitari, Ambulatori ASL
11. Agenzie, studi professionali, uffici
Uffici pubblici e privati, trasporti terrestri, aerei e marittimi di passeggeri, studi medici privati, agenzie pratiche auto, di viaggio, immobiliari ecc.
12. Banche e istituti di credito
Società finanziarie, assicurazioni ecc.
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere



18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club.